

Appendice

Linee guida per la tutela delle vittime di reato

1. Introduzione (di *Grazia Mannozi*)

1.1. La legge istitutiva del Garante Regionale per la tutela delle vittime di reato: una visione d'insieme

La legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 ha istituito, in regione Lombardia, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato¹, figura elettiva cui è assegnata la funzione “di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”².

È da salutare con favore l'istituzione del Garante regionale delle vittime di reato (da qui in avanti, “Garante”): ciò consentirà, auspicabilmente, di riconoscere alle vittime una piena e adeguata attenzione e di ribilanciare, a livello istituzionale, una situazione di squilibrio. Alla doverosa cura dei diritti delle persone detenute, veicolata dal relativo Garante nazionale, non faceva infatti da contraltare la cura dei diritti delle vittime attraverso una figura istituzionale di riferimento.

Uno sguardo d'insieme sulle funzioni del Garante consente di cogliere l'ampiezza e la significatività delle attività facenti capo a tale figura, sintetizzabili in: ricerca, informazione, elaborazione di linee di *policy*, assistenza, cooperazione con enti e strutture del territorio, segnalazione.

L'attività di **ricerca** è finalizzata alla conoscenza dei fenomeni criminosi per i quali il Garante promuove la tutela delle vittime e alla realizzazione di una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio lombardo nel settore della tutela delle vittime.

L'attività di **informazione** ha *target* diversi, indirizzandosi:

¹ Legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (BURL n. 50, suppl. del 10 dicembre 2018).

² Art. 1, legge regionale n. 22/2018.

- i) in primo luogo, alle vittime di reato, per metterle in condizioni di esercitare i propri diritti e di tutelarsi³ accedendo a forme di sostegno psicologico, sanitario, socioassistenziale, economico e legale;
- ii) in secondo luogo, alla collettività, per promuovere sensibilizzazione circa la questione vittimaria, la conoscenza dei doveri e dei diritti delle vittime;
- iii) in terzo luogo, a tutti i soggetti impegnati nello sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose.

L'attività di **policy** viene promossa affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime.

L'**assistenza** – funzione fondamentale e *core business* del Garante – si esplica attraverso un'attività di *informazione* circa: i diritti, l'assistenza, i benefici, inclusi i servizi di giustizia riparativa, a cui le vittime possono accedere, gli organismi del territorio ai quali le vittime possono rivolgersi.

Infine, l'attività di **cooperazione** con enti e strutture del territorio è volta a creare quelle sinergie indispensabili per offrire una tutela agile ed efficace, senza carenze ma anche senza duplicazioni o sovrapposizioni di interventi.

A completamento delle funzioni sopra indicate, sussiste una funzione di **segnalazione di condotte lesive** della dignità della persona o di violazione dei diritti, nonché dei casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato. Il Garante è perciò messo in condizione di svolgere una funzione di *gatekeeper* rispetto a condotte lesive o a interventi inefficaci o inadeguati allo scopo di rafforzare la tutela delle vittime, le quali potrebbero essere inibite nella segnalazione dal timore di ritorsioni o inconsapevoli di quanto loro accade e dei loro diritti.

³ Si riporta, per semplicità di lettura, il testo dell'art. 3, c. 2, della legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22: "Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalle leggi regionali 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere), 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) e 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta)".

1.2. Perché sono state elaborate le linee guida e a chi si indirizzano

Ci sono compiti che superano le capacità dei singoli e chiedono sinergie: tra questi la protezione, la cura e l'assistenza delle vittime di reato.

Per dare supporto all'attività di chi, con ruoli e funzioni diversi, si occupa delle vittime di reato sono state elaborate le presenti linee guida, che contengono indicazioni giuridiche, operative e pratiche per interagire con le vittime nell'ottica del sostegno e dell'assistenza.

I destinatari **diretti** delle linee guida sono perciò gli operatori degli enti e delle associazioni che lavorano in una prospettiva di cura e di presa in carico dei bisogni delle vittime di reato presenti nel territorio della Regione Lombardia.

I destinatari **indiretti** delle linee guida si possono individuare, senza pretesa di esaustività, nelle seguenti figure: il legislatore regionale, le cui scelte di *policy* incidono concretamente sull'operatività degli enti e delle associazioni sopra menzionate; le realtà del terzo settore, che con queste ultime si coordinano e possono dar vita a reti di intervento; la cittadinanza, affinché sia messa nelle condizioni di acquisire consapevolezza in ordine a *cosa* sia un'esperienza di vittimizzazione e a *come* ad essa ci si possa rapportare.

Lo spirito con cui leggere le linee guida è, in definitiva, quello che consente di percepire, in esse, un "**alleato**", per fare e, in termini di metacognizione, per **pensare**.

1.3. Cosa contengono le linee guida

Le linee guida contengono indicazioni essenziali, organizzate per argomenti, volte a promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle vittime di reato per come delineati, sul piano sovranazionale, dalla Direttiva 2012/29/UE (da qui in avanti "Direttiva") e dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2023)2 sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato, e, sul piano nazionale, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (da qui in avanti d.lgs. n. 150/2022).

In particolare, le linee guida offrono:

- a) un **quadro definitorio** essenziale delle vittime di reato (con particolare attenzione alle vittime vulnerabili e particolarmente vulnerabili);
- b) indicazioni per la ricognizione dei **bisogni delle vittime** volte ad agevolare gli operatori nel riconoscimento delle tipologie di intervento adeguate;
- c) indicazioni circa le **modalità di approccio** degli operatori con le vittime di reato, con particolare riguardo alla prima accoglienza, alla valutazione individualizzata, al trattamento rispettoso, dignitoso e non discriminatorio, alle esigenze di sostegno, protezione, sicurezza;
- d) note essenziali sull'importanza di un uso sensibile e attento del **linguaggio** nel dialogo con la vittima, affinché possano essere costruite e mantenute relazioni di fiducia e un clima di rispetto, confidenzialità e riservatezza nei colloqui;
- e) indicazioni essenziali per l'**assistenza alle vittime** prima e durante il processo pe-

nale, con particolare attenzione al lessico giuridico, ai diritti processuali delle vittime (informazione e modalità di accesso alla giustizia), alle garanzie, alla possibilità di accesso ai servizi di giustizia riparativa, alla protezione dei dati personali, al contenimento dei rischi di intimidazioni, ritorsioni e vittimizzazione ripetuta o secondaria;

- f) indicazioni circa l'importanza della **formazione iniziale e permanente** degli operatori che entrano in contatto con le vittime di reato;
- g) indicazioni circa l'importanza della **cooperazione e della sinergia** con altri enti/associazioni. La Direttiva riconosce che vi sono molteplici attori che forniscono servizi alle vittime di reato e che questi devono lavorare insieme e coordinare i loro sforzi per poterlo fare nel miglior modo possibile;
- h) indicazioni circa le modalità di raccordo con il **sistema penale vigente**, con particolare riferimento al d.lgs. n. 150/2022.

1.4. Come sono state elaborate le linee guida

Nella redazione delle linee guida sono state tenute in considerazione le indicazioni derivanti dalle fonti sovranazionali rilevanti e dagli atti di *soft law* nonché le buone prassi esistenti.

Le fonti sovranazionali e gli atti di *soft law* ritenuti particolarmente rilevanti sono:

1. la *Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI* (mai attuata dall'Italia)⁴;
2. la *Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale CM/Rec 2018(8)*⁵;
3. l'*Handbook on restorative justice programmes*. UNODC Second edition, United Nations, Vienna, 2020⁶;
4. la *Practice Guide for Restorative Justice Services – The Victims' Directive Challenges and opportunities for restorative justice* dello European Forum for Restorative Justice⁷;
5. le *Best Practices in Victims' Support: Referrals, Information, Individual Assessment (Victoria) Research and Collection of Best European Practices Report May 2019*⁸.

⁴ Disponibile a: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029>.

⁵ Disponibile a: <https://rm.coe.int/168091ebf7>.

⁶ Disponibile a: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf.

⁷ Disponibile a: <https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/practice-guide-with-cover-page-for-website.pdf>.

⁸ Disponibile a: https://victim-support.eu/wp-content/files_mf/1626336823bestpracticesreportfinal.pdf.

Su indicazione del Garante e con il supporto di PoliS-Lombardia, le linee guida sono state curate nella loro stesura dal Centro Studi sulla Giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM) dell'Università degli Studi dell'Insubria (da Carlotta Calemme, Thomas Di Candia, Giovanni A. Lodigiani, Grazia Mannozi, Stefano Marcolini, Viola Molteni, Chiara Perini e Gilda Ripamonti).

2. Il riconoscimento dei bisogni delle vittime (di *Chiara Perini*)

2.1. Le vittime di reato: quadro definitorio

La Direttiva 2012/29/UE ha creato un quadro giuridico fondamentale per la protezione delle vittime nell'Unione europea. Essa, che ha carattere vincolante per il legislatore nazionale e offre indicazioni specifiche in relazione al binomio assistenza e protezione delle vittime, riconosce il valore dei percorsi di giustizia riparativa e ne incoraggia l'adozione.

La Direttiva contiene un quadro definitorio la cui appropriatezza si comprende alla luce delle considerazioni che seguono.

Le vittime di reato, nella visione complessiva della Direttiva, esprimono almeno cinque bisogni fondamentali:

- a) il bisogno di ricevere un trattamento rispettoso e un riconoscimento identitario. Le vittime desiderano essere ascoltate con rispetto, in ogni contatto soprattutto con il sistema penale, e che il loro racconto sia validato;
- b) il bisogno di protezione da intimidazioni, ritorsioni e ulteriori pregiudizi, derivanti sia dal rischio di vittimizzazione ripetuta (da parte dello stesso o di diverso autore di reato), sia dal rischio di vittimizzazione secondaria (conseguente a interventi inappropriati da parte delle agenzie del controllo formale o sociale);
- c) il bisogno di sostegno immediato. L'assistenza immediata, a seguito di un reato, può essere di tipo legale, fisico, psicologico e anche di tipo pratico;
- d) il bisogno di essere informate circa i propri diritti e le possibilità di accesso alla giustizia riparativa e di comprenderne il significato e la portata, in modo che siano in grado di partecipare ai procedimenti che le riguardano;
- e) il bisogno di risarcimento e riparazione. Il primo ha carattere materiale e consiste normalmente nella corresponsione di una somma di denaro; la seconda ha carattere non necessariamente pecuniario e può consistere in un gesto simbolico spesso compiuto all'esito di un percorso di giustizia riparativa.

Questi cinque bisogni fondamentali sono tendenzialmente comuni a tutte le vittime di reato, sebbene possano essere espressi da ciascuna in diverso grado. Specifici reati possono dar luogo a bisogni immediati o rafforzati (si pensi alle vittime di usura, o di violenza domestica, o alle vittime di reati d'odio). Del pari, le caratteristiche personali e la situazione della vittima possono incidere sulla portata e l'urgenza delle esigenze espresse.

Con queste precisazioni minime, che saranno ulteriormente specificate e appro-

fondite più avanti, si comprende come definire chi può dirsi “vittima” di reato sia di fondamentale importanza per identificare i destinatari di assistenza e supporto.

Occorre cominciare col dire che quella di “vittima” è una nozione criminologica.

La Costituzione della Repubblica, infatti, non menziona la “vittima”: il legislatore costituente ha mostrato un interesse esclusivo per le garanzie a favore dell'imputato.

Nei codici penale e di procedura penale, almeno nell'impianto originario, non compare il termine “vittima”; sono presenti espressioni quali l'**offeso** (art. 70, n. 2, c.p.), la **persona offesa** (artt. 92 e 122, c. 3, c.p.p.) oppure la **persona offesa dal reato** (artt. 120 c.p. e 90 c.p.p.). Nel codice di procedura penale, accanto alla persona offesa dal reato, compare l'espressione **danneggiato dal reato** (artt. 11, 36, 77, 98, 114, 381, 404 e 652), ossia colui che riceve un danno, patrimoniale o non patrimoniale, da un fatto penalmente rilevante.

Con legge n. 269/1998, che ha modificato la norma in materia di esame e controesame dei testimoni (art. 498, c. 4 *ter*), il termine “**vittima**” viene introdotto per la prima volta nel codice di procedura penale⁹.

Ad opera del d.lgs. n. 150/2022, nell'ambito della normativa organica in materia di giustizia riparativa, la vittima viene espressamente definita come “la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona” (art. 42, c. 1, lett. b).

Il quadro definitorio di fonte sovranazionale trova il suo completamento in diversi documenti, tra i quali sono da ricordare:

- La Raccomandazione n. (85) 11 del Consiglio d'Europa concernente la posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale, adottata il 28 giugno 1985. Essa rappresenta un primo “statuto della vittima” nel processo. In particolare, prevede che si attribuisca al giudice la facoltà di obbligare il convenuto a risarcire la vittima e di subordinare al pagamento dell'indennizzo dovuto la possibilità di accordare all'autore del reato la libertà condizionata.
- La Risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/34, *Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell'abuso di potere*, approvata il 29 novembre 1985 dall'Assemblea generale dell'ONU. In tale documento “vittima” è chi, individualmente o collettivamente, ha “subito un danno, soprattutto un'offesa [sia essa] all'integrità fisica o mentale, una sofferenza morale, una perdita materiale o una violazione grave dei diritti fondamentali, per effetto di azioni od omissioni che violano le leggi penali in vigore in uno Stato membro, ivi comprese quelle che vietano penalmente gli abusi di potere” (art. 1).
- La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU). Qui si parla delle vittime di violazioni della Con-

⁹ Art. 498, c. 4 *ter*: “Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico”.

venzione stessa da parte di uno Stato, ma non vi è alcun altro riferimento esplicito alla vittima del reato.

- La Raccomandazione n. (87) 21 del Consiglio d'Europa concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, adottata il 17 settembre 1987. Essa incoraggia l'offerta di servizi di assistenza immediata, la promozione di sforzi tesi al coordinamento dei servizi e all'adozione di programmi di mediazione.
- Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea include i diritti delle vittime della criminalità tra le materie in cui il Parlamento Europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime attraverso Direttive di armonizzazione penale (art. 82, par. 2, lett. c). L'adozione delle norme minime non impedisce, però, agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle vittime.

2.2. La valutazione individuale della vittima

L'individuazione e il riconoscimento dei bisogni della vittima di reato richiedono la **valutazione individuale** della vittima stessa, affinché si possa tener conto adeguatamente delle sue caratteristiche personali, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona autore del reato o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati.

In occasione di tale valutazione, vanno considerate le **caratteristiche personali** della vittima e il **tipo** o la **natura** e le **circostanze** dei reati subiti, al fine della presa in carico dell'eventuale **condizione di particolare vulnerabilità** della vittima stessa, che dà origine a specifiche esigenze di protezione. Queste ultime possono essere relative a:

- le caratteristiche personali della vittima; si considerano particolarmente vulnerabili, ad esempio, le vittime minori, le vittime disabili, le vittime prive di cittadinanza italiana o che non risiedono in Italia;
- il tipo o la natura e le circostanze dei reati subiti: si considerano particolarmente vulnerabili, ad esempio, le vittime di violenza di genere, violenza nelle relazioni strette, violenza o sfruttamento sessuale, reati basati sull'odio, terrorismo, criminalità organizzata, tratta di esseri umani.

Sempre al fine della presa in carico dell'eventuale condizione di particolare vulnerabilità della vittima, la valutazione individuale della stessa deve considerare eventuali situazioni di **intersezionalità**, cioè di compresenza di fattori rilevanti nella qualificazione della vittima come particolarmente vulnerabile. L'intersezionalità si riflette sulle esigenze di protezione della vittima.

2.3. I bisogni delle vittime di reato

La Direttiva 2012/29/UE offre una **definizione di vittima** all'art. 2. Si intende per "vittima":

“(...) i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”. Per familiare si intende: “il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima”.

Alla definizione della Direttiva e a quella dell’art. 42 del d.lgs. n. 150/2022 sopra ricordata deve rifarsi ogni operatore dei servizi di supporto alle vittime: la nozione di vittima derivante dalle fonti appena richiamate è più ampia di quella derivante dai ruoli di persona offesa e danneggiato tradizionalmente delineati dal sistema penale italiano, prima della c.d. riforma Cartabia.

L’operatore dei servizi di supporto alle vittime o dei servizi di giustizia riparativa che entra in contatto con una vittima di reato è tenuto a riconoscerne, nei limiti del possibile, la **vulnerabilità**.

La vulnerabilità è presa in considerazione nella Decisione quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE: “Ciascuno Stato membro assicura che le **vittime particolarmente vulnerabili** beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione” (art. 2, c. 2). Le vittime possono essere considerate vulnerabili per le loro caratteristiche personali (minori o persone con disabilità fisiche o psichiche) e nei casi in cui la vulnerabilità scaturisce dal tipo di reato subito (ad esempio, violenza domestica, violenza sessuale o da criminalità organizzata).

L’operatore è anche chiamato a riconoscere gli speciali bisogni delle **vittime con disabilità** (e la cui disabilità può porsi all’origine del reato – ed esserne addirittura fattore predisponente o causa scatenante – oppure quale conseguenza dell’illecito). In entrambi i casi l’operatore dei servizi di supporto alle vittime dovrebbe porre attenzione anche ai familiari delle vittime della persona disabile: sebbene la Direttiva non li includa tra le vittime indirette, potrebbero tuttavia essere sentiti per migliorare l’identificazione dei bisogni delle vittime.

In base alla Direttiva 2012/29/UE, i **bisogni** delle vittime del reato comprendono il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento.

In generale ed *in primis*, le vittime hanno bisogno di ascolto, di validazione della propria narrazione, di essere accolte con modalità professionali e rispettose della loro dignità. In una ideale “piramide dei bisogni” delle vittime – che si può immaginare modellata su quella di Maslow – quelli relativi al riconoscimento simbolico del loro essere vittime sono, insieme al bisogno di protezione o sicurezza, in posizione apicale. Ciò implica una cura del linguaggio da parte di chi, a vario titolo, le accoglie e interloquisce con loro. Modalità comunicative di stile “non violento”, attente ed empatiche sono essenziali.

La presa in carico dei bisogni della vittima di reato da parte dei servizi di assistenza specialistica deve tenere in conto che i servizi svolgono un ruolo fondamentale nell’assistere la vittima affinché possa recuperare e superare il danno o il trauma subito a causa del reato.

In vista del perseguimento del ristabilimento della vittima sul piano materiale e psicologico, è opportuno che l'intervento dei servizi di assistenza specialistica proceda alla presa in carico dei bisogni della vittima secondo una **gerarchia** che assegna priorità a quelli relativi alla sicurezza della vittima e della sua vita privata e al sostegno abitativo ed economico. Tali bisogni possono coinvolgere anche i familiari della vittima.

Il bisogno di sicurezza della vittima di reato e dei suoi familiari comprende, in particolare, il rischio di subire vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni.

I servizi di assistenza specialistica sono chiamati a prendere in carico anche il soddisfacimento dei bisogni sociali, relazionali e psicologici della vittima di reato.

Nel riconoscimento dei bisogni della vittima di reato, al fine della messa a punto delle opportune misure di intervento, i servizi di assistenza specialistica devono tenere conto dei desideri, delle preoccupazioni e dei timori della vittima stessa (Direttiva 2012/29/UE, Considerando 58).

3. Incontrare le vittime (di *Viola Molteni*)

3.1. La preconditione dell'incontro: la sussistenza di adeguati meccanismi informativi

Presupposto essenziale perché una vittima di reato possa ricevere adeguato supporto è che riesca agevolmente ad individuare i soggetti a cui indirizzarsi per ricevere sostegno.

Appare fondamentale, pertanto, l'implementazione di **meccanismi informativi** in relazione all'esistenza e all'ambito di operatività delle realtà territoriali impegnate in attività di tutela delle vittime di reato. Tale esigenza appare ancor più manifesta alla luce della disciplina organica della giustizia riparativa recentemente introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 e, in particolare, dell'art. 47, c. 2, di tale normativa, laddove si prevede l'obbligo per i servizi di assistenza alle vittime di informare la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

L'attivazione di tali flussi dovrebbe precedere (e prescindere da) specifiche manifestazioni criminose che possono caratterizzare un determinato contesto spazio-temporale: idealmente, la consapevolezza circa l'esistenza e il raggio di intervento dei soggetti preposti alla tutela delle vittime di reato dovrebbe far parte del bagaglio conoscitivo del più ampio spettro possibile di consociati, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno sofferto, direttamente o indirettamente, un'esperienza di vittimizzazione. Ciò risulta cruciale al fine di agevolare al massimo il contatto tra le vittime di reato e le realtà volte alla tutela di queste ultime.

A tal fine, appare particolarmente utile che l'esistenza e l'ambito di operatività delle associazioni a tutela della vittima vengano portate a conoscenza:

- delle principali realtà istituzionali che raccolgono in prima battuta le istanze delle

vittime di reato (ad esempio: forze dell'ordine, procure, tribunali, assistenti sociali, ospedali), affinché tali soggetti possano prontamente indirizzarle presso il più adeguato servizio di tutela in relazione alle circostanze del caso;

- delle altre realtà territoriali impegnate in attività di tutela delle vittime, al fine di favorire lo scambio di competenze e risorse tra le associazioni ed eventuali reindirizzamenti della vittima presso realtà specializzate rispetto alle tematiche da affrontare;
- dei consociati, attraverso strumenti di diffusione (internet, social network – ovviamente, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le esigenze di riservatezza proprie di ciascuna realtà).

3.2. Il primo incontro con la vittima: le ragioni di un particolare impegno in termini di empatia

Il momento del primo incontro con chi ha subito un reato costituisce un passaggio di estrema delicatezza.

L'esperienza traumatica vissuta può infatti influenzare severamente l'attitudine psicologica con cui la vittima si appresta a richiedere sostegno. La manifestazione dei propri bisogni implica, in qualche modo, un non sempre facile confronto con quanto accaduto: dinanzi alla richiesta di comunicare le ragioni della propria sofferenza, la vittima potrebbe avvertire paura, non sentirsi pienamente pronta o temere il giudizio delle agenzie del controllo formale e/o sociali. È perciò essenziale che essa venga accolta in un contesto sin da subito capace di accompagnarla e di sostenerla nei primi, magari incerti, passi di questa fase.

Un rafforzato impegno in termini di supporto empatico dovrebbe peraltro caratterizzare non solo il primo incontro con la vittima ma, altresì, tutti i momenti che costituiscono snodi particolarmente delicati nel percorso che quest'ultima scelga eventualmente di intraprendere (a mero titolo esemplificativo, durante il primo incontro con un esperto legale o sanitario al quale la vittima venga indirizzata): ogni passo che una vittima compie in reazione all'esperienza traumatica di un reato può infatti determinare il subentro di paure, senso di frustrazione, di vergogna o di umiliazione, timori di ritorsioni o ripensamenti. Il percorso intrapreso è sempre esposto al rischio di abbandono.

Si mostrerà successivamente – par. 6 – come un'adeguata formazione di tutti coloro che vengano a contatto con una vittima di reato costituisca una condizione imprescindibile per alimentare la fiducia di quest'ultima nelle proprie azioni e in quelle dei soggetti preposti alla sua tutela, attenuando così il pericolo di allontanamenti dal percorso di assistenza.

3.3. Le modalità dell'incontro: entrare in contatto con la vittima attraverso i principi della giustizia riparativa

La peculiare delicatezza che caratterizza il momento dell'incontro con una vittima di reato suggerisce l'opportunità di consigliare una **metodologia** di intervento imperniata almeno su quattro principi cardine della giustizia riparativa¹⁰ – come noto, pa-

¹⁰ Recentemente formalizzati attraverso l'art. 43, d.lgs. n. 150/2022, dedicato a “principi generali e obiettivi” della giustizia riparativa in materia penale.

radigma improntato alla cura dei bisogni della vittima e delle relazioni sociali infrante dal reato –: **ascolto, empatia, riconoscimento dell'altro, fiducia.**

Un autentico **ascolto** della vittima affonda le radici nella capacità di chi l'assiste di riconoscere il ruolo che il silenzio può avere nel favorire l'accoglienza e l'instaurarsi di un rapporto di fiducia funzionale ad una dinamica relazionale positiva. Il tipo di ascolto a tal fine necessario è un ascolto *attento e attivo*, capace cioè di sospendere i giudizi di valore e di accogliere il punto di vista della vittima. Ascoltare attivamente significa prestare un elevato grado di attenzione e partecipazione comunicativa, donare alla vittima il proprio tempo e la propria disponibilità ad attendere dinanzi a indecisioni, ritrosie, difficoltà comunicative o silenzi. Nessuna delle barriere comunicative di Gordon dovrebbe essere messa in atto.

A complemento di tali dinamiche di ascolto si colloca l'adozione di modalità di comunicazione **empatiche**. Esercitandosi a cogliere, attraverso la percezione del vissuto della vittima, i sentimenti non espressi, le emozioni e le istanze di quest'ultima, coloro che l'assistono sono in grado di indirizzarla correttamente verso il percorso di sostegno più opportuno in relazione alle esigenze del caso.

La comunicazione del proprio vissuto risponde, per la vittima, a un'esigenza di **riconoscimento della propria persona**. Tale bisogno può essere soddisfatto garantendo a chi abbia vissuto l'esperienza traumatica del reato uno spazio protetto nel quale possa procedere allo *storytelling*, ossia alla narrazione, attraverso il linguaggio delle emozioni, della propria esperienza di vittimizzazione. Su questo piano, è fondamentale che la vittima senta di essere creduta. Vi è poi un ulteriore livello di riconoscimento al quale è importante che la vittima venga guidata: quello del **riconoscimento del fatto**, operazione spesso evitata da coloro che faticano ad accettare di aver subito un reato, preferendo dimenticare e decidendo pertanto di non sporgere denuncia o di rimettere la querela per timore di vittimizzazione secondaria o di ritorsioni.

A seguito della commissione di un reato, la perdita di **fiducia** delle vittime si produce su tre livelli: personale, dell'altro e dell'autorità. Da qui l'importanza, durante l'incontro con chi ha subito un reato, di porre in essere dinamiche efficacemente orientate a rialimentare quel sentimento di fiducia smarrito; ciò è possibile garantendo alla vittima un pieno riconoscimento e modalità di ascolto empatico.

3.4. Ricevere un trattamento rispettoso, dignitoso e non discriminatorio

Le modalità di accoglienza sinora esplorate appaiono funzionali a garantire alle vittime di reato le condizioni di sicurezza e di supporto proprie di un trattamento rispettoso, dignitoso e non discriminatorio, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 1 della Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e a quanto ribadito a livello nazionale dall'art. 55, c. 2, d.lgs. n. 155/2022, a norma del quale nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa dev'essere assicurato "il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso".

Volendo ora passare dall'analisi delle modalità di implementazione a quella dei contenuti minimi del trattamento di una vittima di reato che si approcci all'incontro con la realtà volta a tutelarla, è possibile identificare i tratti fondamentali di un'*acco-*

glienza rispettosa declinando, in sede di primo incontro, i principi analizzati *supra* – par. 2 – in tema di valutazione individualizzata e di esigenza di garantire sostegno, protezione e sicurezza alle vittime di reato.

La valutazione individualizzata consente di selezionare le strategie di intervento più indicate in relazione alle circostanze del caso concreto. A tal fine, è opportuno che, nel rispetto dei tempi della vittima, in sede di primo incontro si provveda a ricostruire il quadro della sua situazione socio-familiare – al fine di comprendere le dinamiche della rete sociale che la circonda e la possibilità che quest’ultima offra supporto alla vittima – e a stabilire il livello di rischio di rivittimizzazione cui essa è esposta.

È poi fondamentale che la vittima si senta e sia concretamente sostenuta dalla realtà alla quale si rivolga per ottenere tutela. Ciò può avvenire attraverso svariate modalità: ad esempio, attraverso l’indirizzamento verso percorsi di orientamento lavorativo, di ricerca abitativa o di assistenza legale o psicologica; o ancora, attraverso il coinvolgimento della rete socio-familiare della vittima, laddove possibile ed opportuno.

Infine, è imprescindibile garantire alla vittima – con speciale riguardo alle vittime particolarmente vulnerabili – un elevato grado di sicurezza, ponendo in essere tutte le misure di protezione a tal fine necessarie. Ciò, allo scopo non solo di elidere il rischio di vittimizzazione secondaria, ma, altresì, di creare quel contesto di serenità nel quale solo la vittima può sentirsi tutelata e aprirsi fiduciosamente ad una narrazione. È perciò importante che il primo incontro con la vittima si svolga in un luogo protetto ed eventualmente segreto, se le circostanze del caso lo richiedono.

4. Il linguaggio: linguaggio tecnico, lingua comune, approccio riparativo (di Giovanni Angelo Lodigiani)

4.1. Premessa

Una riflessione avente ad oggetto il linguaggio che sia opportuno adottare nel comunicare con le vittime e guidi anche la *praxis* riparativa ben può prendere le mosse dalle parole di Gorgia di Leontini nell’*Encomio di Elena*:

*la parola è un gran dominatore,
che con piccolissimo corpo e invisibilissimo,
divinissime cose sa compiere;
riesce infatti e a calmar la paura,
e a eliminare il dolore, e a suscitare la gioia,
e ad aumentar la pietà.*

(Gorgia di Leontini, *Encomio di Elena*, 8)

Nell’interazione con le vittime, quindi, **occorre scegliere ed adottare un linguaggio sensibile ed attento**, capace di rispettare in modo esauriente la loro particolare condizione. Come sopra richiamato nelle fonti sovranazionali e negli atti di *soft law*, la giustizia riparativa, quale approccio complementare al diritto penale per risolvere i conflitti, tenendo conto della complessità di questi ultimi e della componente emozionale ad

essi sottesa, contempla, al suo interno, una pluralità di generi letterari: da quello tipico dei testi giuridici, a quello della lingua comune parlata, da interpretare per giungere a cogliere i bisogni delle persone coinvolte, a quello specifico dell'approccio riparativo.

Chi incontra le vittime di reato, svolgendo un'attività a carattere istituzionale, deve **conoscere e padroneggiare queste diverse modalità di espressione**, nelle loro specifiche caratteristiche, con la consapevolezza che, al momento dell'incontro, sarebbe opportuno usare il linguaggio tipico dell'approccio riparativo.

Chi incontra le vittime deve evitare reazioni spontanee ed abituali, non riflessive e tali da indurre nelle vittime chiusura o sfiducia.

Occorre viceversa favorire nelle vittime la possibilità di esprimersi con chiarezza e onestà, nel senso etimologico dei termini, ponendosi verso la vittima sempre in modo estremamente rispettoso.

4.2. Tratti generali del linguaggio comune e del linguaggio giuridico

Il **linguaggio comune**, o di conversazione, è l'uso linguistico accettato e seguito da una comunità; è funzionale all'intendersi in modo semplice e immediato nella quotidianità.

Il linguaggio tecnico, nell'ambito che stiamo trattando, è il **linguaggio giuridico**.

I termini utilizzati in ogni linguaggio tecnico o specialistico, sono contraddistinti, fondamentalmente, da due caratteristiche:

- la monoreferenzialità, ovvero, ogni termine ha un unico referente ed un solo significato allo scopo di evitare ambiguità o polisemie;
- la rideterminazione semantica, ovvero l'abbandono del significato generico dei termini per assumere quello definito e specifico dell'ambito scientifico nel quale vengono impiegati.

In particolare, il linguaggio del diritto è un linguaggio specialistico, complesso e variegato che esige impegno per essere conosciuto.

4.3. Le caratteristiche dell'approccio riparativo

Il **linguaggio dell'approccio riparativo** differisce dal linguaggio comune o di conversazione; da quello del diritto e, per quanto riguarda l'ambito di cui ci stiamo occupando, anche da quello del diritto penale.

Il linguaggio dell'approccio riparativo appare particolarmente adatto per incontrare le vittime di reato in quanto si caratterizza per l'attenzione esplicita verso le seguenti dinamiche relazionali:

- l'ascolto, che deve essere attento, attivo ed empatico, compiuto con tutta la propria persona;
- il riconoscimento dell'altro come persona;
- la riconciliazione;
- il segno/peso delle emozioni;
- l'inclusività.

Il linguaggio dell'approccio riparativo è il linguaggio di chi si dispone paziente-mente all'ascolto, sta attivamente silente, comprende e, successivamente, trova espressione lavorando interiormente sulle parole prima che esse siano pronunciate.

In specifico, rivolgendosi alla vittima, il linguaggio riparativo è finalizzato a raccogliere le indicazioni per:

- costruire relazioni di fiducia;
- assicurare confidenzialità e riservatezza;
- validare il racconto delle vittime stesse, la loro narrazione dei fatti;
- offrire alle vittime un orizzonte di speranza per il futuro.

Con la vittima occorre instaurare un rapporto di confidenza che tenda alla fiducia.

Per tale ragione, il linguaggio deve far percepire accoglienza ed ospitalità: si accoglie la parola della vittima ascoltando il suo linguaggio (verbale e non verbale), il suo punto di vista, i suoi bisogni e le sue esigenze.

Si tratta di una dinamica dialogico-relazionale nella quale chi ascolta le vittime deve manifestare una profonda sensibilità umana, perché ha di fronte una persona la quale sta cercando l'umanità che ha smarrito a causa del reato subito.

4.4. Le domande alla vittima: come formularle

La citata diversità di linguaggio si traduce in una modalità differente, rispetto all'approccio disciplinare ai conflitti, di porre le domande alla vittima.

Le **domande classiche**, dell'approccio disciplinare ai conflitti, hanno il loro *focus* sull'autore di reato e, tendenzialmente, sono:

- Chi è stato?
- Perché ha commesso il fatto?
- Come sanzionare l'autore dell'illecito?

Le **domande di tipo restorative** hanno il loro *focus*, principalmente, sulla vittima e sono:

- Chi è stato danneggiato o offeso?
- Quali sono i suoi bisogni?
- Che tipo di obbligazioni nascono dall'illecito?
- Perché è accaduto?
- Chi altri è rimasto coinvolto?
- Quale percorso di riparazione è appropriato per ripristinare l'ordine delle cose e prevenire illeciti futuri?

È necessario che chi ascolta le vittime si disponga, come sopra richiamato, con un ascolto attento, attivo ed empatico, ad accogliere la serie di **istanze** che la vittima presenta in quanto connesse alla sua condizione:

- il bisogno di essere ascoltata con rispetto e in un luogo adeguato nel quale si respiri un clima che favorisca l'apertura dell'interiorità della vittima stessa;
- la possibilità di porre domande, anche quelle che chi ascolta possa ritenere inutili;

- il desiderio della vittima di esporre, anche con ridondanza, la gravità del danno subito e dell'angoscia patita;
- l'urgenza di contestualizzare il sopruso e di prenderne le distanze, al fine di poter intraprendere una rinnovata esistenza.

4.5. Quando la vittima è un minore

Per minore si intende una persona di età inferiore agli anni 18 (Direttiva 2012/29/UE art. 2 (Definizioni) c). Le normative di carattere sovranazionale prevedono, in specifico, che: "l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989. Le vittime minorenni dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente Direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie" (Direttiva 2012/29/UE, Considerando 14).

Inoltre: "se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una **valutazione individuale**. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne **tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni**" (Direttiva 2012/29/UE Capo I; art. 1; § 2 Ribadito anche al Capo 3; art. 10; § 1).

Pur trattando le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali; potendo considerare, di riflesso, i contenuti validi anche per i minori vittime, si sottolinea, in modo ancor più marcato, la necessità di formarsi per curare il linguaggio da utilizzare con i minori e la capacità di comprendere il mondo simbolico interiore. Ciò è reso evidente nella Direttiva 2016/800/UE all'art. 20, che recita: "Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una **formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore**".

5. Dare supporto alle vittime mediante e durante il processo penale (di *Thomas Di Candia*)

5.1. Vocabolario processuale

La parola "vittima" non era originariamente presente nel testo del codice di procedura penale¹¹. Ciononostante, il codice utilizza numerosi altri termini per riferirsi alla vittima di reato, ancorché con significati tecnici tra loro anche molto diversi.

¹¹ Come sopra anticipato, tale termine è stato inserito per la prima volta all'interno del codice di procedura penale nel 1998, con l'introduzione del c. 4 *ter* all'art. 498 c.p.p. in materia di esame e controesame dei testimoni. Art. 498, c. 4 *ter*: "Quando si procede per i reati di cui

Nell'ambito del processo penale si può fare riferimento alla **vittima**, a seconda delle circostanze, con i termini:

- **persona offesa**: quando la vittima è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice;
- **danneggiato**: quando la vittima ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale dalla commissione del reato; molto spesso le qualità di persona offesa e danneggiato coincidono in un'unica persona, ma questa non è una condizione necessaria;
- **denunciante**: quando la vittima sporge denuncia (la denuncia è una dichiarazione con cui lo Stato viene messo a conoscenza della possibile commissione di un reato);
- **querelante**: quando la vittima presenta querela (la querela è una dichiarazione della persona offesa con cui informa lo Stato della commissione di un reato nei suoi confronti e con cui chiede che il responsabile venga punito);
- **parte civile**: quando la vittima è danneggiata e, facendosi assistere da un avvocato, chiede il risarcimento del danno nel processo penale (e non in quello civile).

Nel contesto del procedimento penale la vittima può entrare in contatto con numerosi altri soggetti:

- **autore del reato**: nel processo penale può essere indentificato con diversi termini. Si utilizza il termine *indagato* per identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Si utilizza invece la parola *imputato* per identificare la persona nei cui confronti il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale mediante formulazione dell'imputazione, ritenendo quindi che siano stati raccolti abbastanza elementi per poter iniziare un giudizio penale a suo carico. Infine, si utilizza il termine *condannato* per indicare la persona che all'esito del processo penale viene definitivamente individuata come autrice del reato e per questo condannata;
- **soggetti istituzionali**: il *pubblico ministero* è il magistrato che si occupa della raccolta degli indizi o delle prove e che rappresenta l'accusa nel giudizio penale. Il *giudice* è il magistrato, terzo e imparziale, che deve decidere oltre ogni ragionevole dubbio se l'imputato ha commesso il reato di cui viene accusato.
- **persona informata sui fatti**: è quel soggetto che ha delle informazioni utili per le indagini e che le riferisce alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al difensore dell'indagato;

agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico". Con la recente riforma della Giustizia penale, sono stati inseriti due nuovi riferimenti alla vittima agli artt. 90 bis.1 e 129 bis c.p.p. L'art. 90 bis.1 prevede che: "La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa". Alla vittima del reato di cui all'art. 42, c. 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 fanno riferimento anche i c. 1, 2 e 3 dell'art. 129 bis c.p.p.

- **testimone**: è una persona estranea al reato che durante il processo, sotto giuramento di dire la verità, racconta al giudice quello che sa sui fatti rilevanti al fine di accertare la commissione del reato oggetto del processo;
- **consulente tecnico**: è l'esperto nominato dal pubblico ministero, dall'indagato/imputato o dalla persona offesa/danneggiato/parte civile che dà un parere tecnico rilevante per la decisione del giudizio sulla base di nozioni specialistiche (es. ingegneria, psichiatria, balistica, ecc.);
- **perito**: è un esperto nominato dal giudice che dà un parere tecnico rilevante per la decisione del giudizio sulla base di nozioni specialistiche (es. ingegneria, psichiatria, balistica, ecc.).

5.2. I diritti processuali della vittima

Alla vittima di reato sono riconosciuti dalla normativa nazionale e sovranazionale¹² diversi diritti collegati all'instaurazione di un procedimento penale. Tali diritti sono estesi anche ai prossimi congiunti della vittima nel caso in cui sia deceduta come conseguenza del reato e agli enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato¹³.

Il procedimento penale si compone di una fase procedimentale (indagini preliminari) e di una fase processuale (udienza preliminare, udienza predibattimentale e/o giudizio dibattimentale). In ciascuna di queste fasi l'ordinamento prevede e garantisce dei diritti alle vittime di reato.

La vittima si può rivolgere alle **forze dell'ordine** o al **pubblico ministero** per:

- essere **informata**¹⁴ in modo chiaro e preciso:
 - sulle modalità di presentazione della denuncia e della querela, delle conseguenze derivanti dalla presentazione di tali atti e del ruolo che la vittima potrebbe svolgere nelle diverse fasi processuali¹⁵;
 - sul diritto di poter chiedere che le vengano comunicati data e luogo in cui si svolgerà il processo¹⁶;
 - sul diritto di poter essere aggiornata rispetto all'andamento del procedimento penale (ad esempio se il pubblico ministero chiede l'archiviazione del caso) e all'esito dello stesso¹⁷;

¹² I diritti della vittima all'interno del procedimento penale sono disciplinati dal codice di procedura penale vigente, modificato in attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

¹³ Cfr. in tal senso quanto previsto dall'art. 1 della citata Direttiva, nonché dagli artt. 90, c. 3, e 91 c.p.p.

¹⁴ Il diritto di essere informata della vittima è sancito al capo 2 della Direttiva 2012/29/UE.

¹⁵ Si vedano l'art. 4, par. 1, lett. b) della Direttiva e l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. a), c.p.p.

¹⁶ Cfr. sul punto l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. a), c.p.p.

¹⁷ V. l'art. 6 della Direttiva e l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. b) e c), c.p.p.

- sui diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato¹⁸;
- sulle modalità e le condizioni per poter richiedere l'assistenza di un avvocato a spese dello Stato. La vittima deve essere informata anche delle modalità con cui ottenere il rimborso delle spese sostenute per partecipare al processo penale e delle modalità per chiedere il risarcimento del danno patito all'autore del reato¹⁹;
- sulle possibili misure di protezione che possono essere adottate dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'accusato per tutelare la persona offesa. Inoltre, la vittima deve essere informata della possibilità di chiedere di essere avvisata nel momento in cui scade la misura, oppure nel caso in cui l'accusato venga scarcerato o si dia alla fuga²⁰;
- sulla possibilità di accedere a servizi di giustizia riparativa e di mediazione²¹ (v. par. 5.5., *L'accesso alla giustizia riparativa*). Inoltre, la vittima deve essere informata sul ruolo e sulle facoltà che potrà avere nel caso in cui l'imputato chieda una definizione alternativa del procedimento attraverso gli istituti della messa alla prova e dell'estinzione del reato per condotte riparatorie²². Prima che la vittima decida di partecipare a questi percorsi, deve essere informata in modo completo e obiettivo sul suo ruolo, sul procedimento e sul possibile esito²³. La vittima deve essere informata inoltre che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela²⁴;
- sulla presenza di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio presenti sul territorio ai quali la vittima può accedere²⁵.

Queste informazioni devono essere comunicate alla vittima in una lingua a lei comprensibile. In particolare, la vittima di reato ha il **diritto di comunicare** in una lingua conosciuta e di ricevere gli atti tradotti in una lingua a lei comprensibile. Allo stesso modo, anche alle vittime con disabilità deve essere garantita la conoscenza di queste informazioni al fine di permettere loro un accesso in condizioni di

¹⁸ In tal senso cfr. l'art. 4, par. 1, lett. g), e art. 17 della Direttiva, nonché l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. g), c.p.p.

¹⁹ Sul diritto ad essere informati sulle modalità di accesso al gratuito patrocinio cfr. gli artt. 4, par. 1, lett. d) e 14 della Direttiva. Inoltre, si veda l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. d), c.p.p.

²⁰ Si vedano gli artt. 4, par. 1, lett. c) e 6, par. 5 e 6 della Direttiva, nonché l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. f), c.p.p.

²¹ Le norme di riferimento sono l'art. 4, par. 1, lett. j) e l'art. 12 della Direttiva, nonché gli artt. 90 *bis*, c. 1, lett. p-*bis*), 90 *bis*.1, 369, c. 1.ter, 408, c. 3, 409, c. 2, 419, c. 3 *bis* e 552, c. 1, lett. h-*bis*), c.p.p.

²² Si vedano in proposito gli artt. 1, par. 1, lett. j) e 12 della Direttiva. Si veda inoltre l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. n) e o), c.p.p.

²³ Sul tema si veda l'art. 12, par. 1, lett. b) della Direttiva.

²⁴ Cfr. l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. p-*ter*), c.p.p.

²⁵ Cfr. l'art. 8 della Direttiva e l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. p), c.p.p.

equità al servizio pubblico giustizia²⁶. Più nel dettaglio, la Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) prevede che i professionisti che operano nel settore giustizia comunichino con le vittime in modo adeguato alle esigenze delle vittime con disabilità. I professionisti che entrano in contatto con le vittime con disabilità dovrebbero essere formati a comunicare con loro in maniera tale da tenere conto di eventuali disabilità mentali o fisiche, quali problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Infine, per permettere alla vittima di far valere i propri diritti e di partecipare attivamente al processo deve essere messo gratuitamente a sua disposizione un interprete²⁷, anche nel caso di persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio²⁸;

- **essere protetta** dallo Stato rispetto a possibili ritorsioni o al compimento di nuovi reati a suo danno. A tal fine le autorità devono adottare le misure di protezione più idonee previste dal sistema penale per tutelare la vita e la salute della vittima. Queste misure sono volte a limitare la libertà della persona accusata di aver commesso il reato e sono adottate per evitare che la stessa possa fuggire, inquinare le prove oppure commettere nuovi gravi reati nei confronti della vittima o di altre potenziali vittime. Quando ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il pubblico ministero può richiedere – e il giudice può applicare – nei confronti del presunto autore del reato, ai fini di tutelare la vittima, le seguenti misure: custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, allontanamento dalla casa familiare, obbligo o divieto di dimora in un determinato luogo. Inoltre, in casi di particolare urgenza è previsto lo strumento dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare²⁹;
- **essere sentita** nel corso del procedimento penale e fornire elementi di prova³⁰.

La vittima può rivolgersi ad un **avvocato** per:

- **essere assistita da un difensore** e, ove ne ricorrano i presupposti, essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, accedendo così al sistema di **assistenza legale gratuita**³¹.

²⁶ Si vedano sul punto gli artt. 9, 12 e 13 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia il 24 febbraio 2009.

²⁷ Il diritto ad un interprete è sancito dall'art. 7 Direttiva e dall'art. 143 *bis*, c. 2 e 4, c.p.p.

²⁸ Cfr. l'art. 2, par. 3 della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Tale norma specifica che il diritto all'interpretazione comprende anche l'assistenza per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Inoltre, l'art. 34 *ter* del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha riconosciuto la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST), riconoscendo anche la figura professionale dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST.

²⁹ L'ambito della protezione delle vittime di reato è regolato dagli artt. 18, 20 e 21 della Direttiva 2012/29/UE, nonché dagli artt. 272 ss. e dall'art. 384 *bis* c.p.p.

³⁰ Cfr. in tal senso sia l'art. 10 della Direttiva sia l'art. 90 c.p.p.

³¹ Sul punto si veda l'art. 13 della Direttiva, nonché gli artt. 98 e 101 c.p.p.

La vittima di reato può rivolgersi a **centri di assistenza alle vittime** per:

- **accedere** – prima, durante e dopo il procedimento penale – a **specifici servizi di assistenza gratuiti** che possano supportarla, fornendole aiuto. I servizi di assistenza possono offrire sostegno emotivo, supporto psicologico e ogni informazione utile a ridurre le conseguenze del reato e ad evitare episodi di vittimizzazione secondaria³²;
- **accedere a servizi di giustizia riparativa** (v. *infra*, par. 5.5). Tali servizi devono essere sicuri e devono garantire che non ci sia un'ulteriore vittimizzazione³³.

La vittima di alcune tipologie di reati (usura, reati intenzionali violenti, di tipo mafioso, stradali) può rivolgersi al Ministero dell'Interno o alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) per:

- **accedere a fondi speciali di solidarietà**. In particolare, il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura prevede, in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, l'assegnazione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito. In ogni prefettura è presente un referente che può fornire informazioni e sostegno per presentare la richiesta di accesso ai benefici economici. Per la presentazione della domanda è previsto un apposito portale online disponibile sul sito del Ministero dell'Interno³⁴. In relazione alle vittime di reati stradali è stato istituito il fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS), finalizzato al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta. Il fondo è gestito dalla CONSAP, sul cui sito internet è possibile trovare il modulo di richiesta di risarcimento e la relativa procedura³⁵. Infine, presso il Ministero dell'Interno è stato attivato anche il fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, volto a fornire un indennizzo economico alle vittime di gravi delitti contro la persona, commessi con dolo³⁶.

5.3. I diritti delle vittime minori, delle vittime con particolari esigenze di protezione e delle vittime di violenza di genere

Per le **vittime minori** o con **particolari esigenze di protezione** (vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, ecc.) sono previste **ulteriori tutele processuali**:

³² Sul punto si vedano gli artt. 8 e 9 della Direttiva.

³³ In ordine ai servizi di giustizia riparativa si v. l'art. 12 della Direttiva.

³⁴ Il portale è disponibile al seguente link: <https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php>.

³⁵ Per moduli e procedure di risarcimento per le vittime della strada: <https://www.consap.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/>.

³⁶ Per le condizioni di accesso ed ulteriori informazioni si visiti la pagina: <https://www.interno.gov.it/it/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti/>.

- per i minori e le vittime con particolari esigenze di protezione sono previste specifiche modalità di audizione, cd. *protette*³⁷. L'ordinamento italiano prevede che minori e persone in condizione di particolare vulnerabilità possano essere sentiti in luoghi e con modalità particolari. L'udienza può svolgersi a porte chiuse o in luogo diverso dal tribunale, come in strutture specializzate di assistenza o nell'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova³⁸. Inoltre, l'esame del minore può essere condotto direttamente dal giudice o dal presidente dell'organo collegiale al quale le parti possono chiedere di porre domande o di fare contestazioni. Il giudice può anche servirsi di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile³⁹. Se ciò non fosse sufficiente, è possibile svolgere l'esame mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico oppure con l'ausilio di un paravento o, ancora, mediante sistemi di video-conferenza⁴⁰;
- per le vittime di violenza di genere sono previste delle modalità accelerate per il compimento delle indagini, che ne riducono i tempi. Le forze dell'ordine riferiscono immediatamente al pubblico ministero di essere venute a conoscenza della notizia di reato, ed entro 3 giorni, salvo proroghe, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato⁴¹. Queste disposizioni sono state inserite con il cd "Codice Rosso"⁴², un atto normativo finalizzato a migliorare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il "Codice Rosso" ha introdotto, oltre a questa norma di carattere processuale, anche nuove fattispecie di reato (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387 *bis* c.p., diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612 *ter* c.p., deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso *ex* art. 583 *quater* c.p.). Allo stesso modo il "Codice Rosso" ha aggravato il trattamento sanzionatorio di diversi reati contro la libertà sessuale;
- alle vittime di violenza sessuale viene concesso un termine più lungo per sporgere querela, individuato dal legislatore in 12 mesi⁴³;
- la vittima di violenza domestica o di genere ha diritto ad essere informata nel caso in cui l'autore del reato sia scarcerato oppure evada, nonché ove venga revocata la misura cautelare⁴⁴;

³⁷ La definizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è posta dall'art. 90 *quater* c.p.p.

³⁸ A tal proposito di vedano l'art. 398, c. 5 *bis* e l'art. 472, c. 3 *bis*, c.p.p.

³⁹ Si veda l'art. 498, c. 4, c.p.p.

⁴⁰ Tale disposizione è prevista dall'art. 498, c. 4 *ter*, c.p.p.

⁴¹ Cfr. l'art. 23 della Direttiva, nonché l'art. 362, c. 1 *ter*, c.p.p.

⁴² Termine con cui si fa riferimento alla legge 19 luglio 2019, n. 69, rubricata "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

⁴³ Cfr. art. 609 *septies* c.p.

⁴⁴ Cfr. gli artt. 90 *ter*, 299 e 659 c.p.p. Questi diritti informativi sono stati introdotti con il cd "Codice Rosso".

- la vittima di violenza domestica o di genere ha diritto in ogni caso ad essere assistita da un avvocato gratuitamente e a spese dello stato, senza limiti di reddito⁴⁵;
- le vittime di violenza di genere o domestica hanno inoltre diritto di ottenere un indennizzo a carico dello Stato nel caso in cui l'autore rimanga ignoto oppure non sia in grado di far fronte al risarcimento del danno o al rimborso delle spese mediche e assistenziali⁴⁶.

5.4. Le prerogative processuali della vittima

La normativa che regola il procedimento penale riconosce diversi poteri e facoltà che possono essere esercitati dalla vittima del reato. Riprendendo il lessico del codice, si presentano nell'ordine le prerogative della persona offesa e del danneggiato.

5.4.1. Le prerogative processuali della persona offesa

Innanzitutto, la persona offesa ha il **potere di presentare querela**, atto con cui manifesta la volontà che si proceda penalmente nei confronti del presunto autore del reato e che, pertanto, venga punito. È importante sottolineare che rispetto ad alcuni reati la mancata presentazione della querela (e quindi la mancata volontà della persona offesa che l'autore del reato venga perseguito penalmente, oppure la remissione di querela o la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone) impedisce lo svolgimento del processo penale⁴⁷.

Alla persona offesa spetta poi la **facoltà di presentare memorie** scritte e osservazioni, nonché di **indicare elementi utili per le indagini**⁴⁸.

La persona offesa può inoltre **opporsi all'archiviazione**. Infatti, nel caso in cui il pubblico ministero all'esito delle indagini ritenga non ci siano elementi sufficienti per poter andare in giudizio e, quindi, decida di richiedere l'archiviazione del caso al giudice, la persona offesa può opporsi e chiedere che si proseguano le indagini⁴⁹.

Nel caso in cui il pubblico ministero non si determini sull'esercizio dell'azione penale nei termini previsti, la persona offesa può chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di decidere sull'esercizio dell'azione penale entro venti giorni. Il giudice ha venti giorni per decidere sulla richiesta⁵⁰.

Alla persona offesa spetta poi la facoltà di **partecipare all'accertamento tecnico non ripetibile**, anche a distanza. La persona offesa può partecipare all'accertamento

⁴⁵ Si vedano l'art. 13 della Direttiva, nonché gli artt. 98 e 101 c.p.p. Si veda inoltre l'art. 76, c. 4 *ter*, d.p.r. n. 115/2002.

⁴⁶ Quanto a modalità di presentazione della domanda di accesso al fondo e alle condizioni si vedano gli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122. Il modulo per presentare istanza è disponibile presso il sito del Ministero dell'Interno: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-02/modello_istanza_accesso_l._122_04.04.2018.pdf.

⁴⁷ I riferimenti normativi del potere di sporgere querela sono l'artt. 120 c.p. e l'art. 336 c.p.p.; quanto alla remissione tacita di querela si veda l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. n-*bis*), c.p.p.

⁴⁸ Cfr. l'art. 90 c.p.p.

⁴⁹ Per quanto riguarda la facoltà di opporsi all'archiviazione si veda l'art. 410 c.p.p.

⁵⁰ Cfr. art. 415 *bis*, c. 5 *quater*, c.p.p.

tecnico non ripetibile, ovvero all'accertamento fatto dal pubblico ministero su persone, cose o luoghi nel corso delle indagini preliminari, accertamento che può essere eseguito solo in quel momento oppure una volta soltanto. Si tratta di un accertamento fatto su un reperto soggetto a modificazione per il passaggio del tempo oppure di un accertamento che comporta la distruzione del reperto⁵¹.

La persona offesa ha la facoltà di sollecitare il pubblico ministero a **chiedere al giudice di effettuare un incidente probatorio**. L'incidente probatorio è uno strumento che, al ricorrere di determinate condizioni, permettere di assumere già nel corso delle indagini delle prove davanti a un giudice (con le stesse garanzie previste per il processo) e alla presenza di tutte le parti. Viene eseguito l'incidente probatorio, ad esempio, quando il testimone soffre di patologie degenerative gravi, oppure quando c'è il rischio che venga minacciato o che gli venga promesso denaro per non testimoniare o per testimoniare il falso⁵².

La persona offesa ha infine la possibilità di **svolgere indagini**. La persona offesa, attraverso il proprio legale (oppure un investigatore privato o un consulente tecnico), può svolgere delle indagini difensive. In particolare, può sentire persone che hanno delle informazioni utili per le indagini e raccogliere dei documenti⁵³.

5.4.2. Le prerogative processuali del danneggiato

Al danneggiato (che è colui che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale dalla commissione del reato) spetta la facoltà di **chiedere il risarcimento del danno** all'indagato direttamente nel giudizio penale⁵⁴. Il danneggiato dal reato può costituirsi parte civile, partecipando direttamente al processo penale come vera e propria parte dello stesso, potendo così:

- avanzare proposte e/o proporre istanze;
- chiedere l'ammissione di prove⁵⁵;
- condurre l'esame e/o il controesame dei testimoni⁵⁶;
- avere accesso agli atti e ai documenti processuali, anche in una lingua comprensibile;
- chiedere il risarcimento dei danni, senza dovere adire il giudice civile.

⁵¹ La partecipazione all'accertamento tecnico non ripetibile è disciplinata dall'art. 360 c.p.p.

⁵² La facoltà riconosciuta alla persona offesa di richiedere l'incidente probatorio è disciplinata dall'art. 394 c.p.p.

⁵³ Sulla possibilità per la persona offesa di svolgere indagini si veda l'art. 391 *bis* c.p.p.

⁵⁴ Le facoltà spettanti al danneggiato nel processo penale sono indicate agli artt. 74 ss. c.p.p.

⁵⁵ Cfr. art. 493, c. 1, c.p.p.

⁵⁶ Il riferimento l'art. 498, c. 1, c.p.p.

Il ruolo degli enti e delle associazioni nel procedimento penale: la costituzione di parte civile

Il legislatore ha riservato agli enti e alle associazioni *senza scopo di lucro* e rappresentativi di interessi lesi dal reato la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, previo consenso della stessa (artt. 91 e 92 c.p.p.).

Gli enti e le associazioni possono intervenire nel procedimento penale nella veste di “accusatori privati” con la finalità di affiancare la persona offesa dal reato nel perseguimento dell’interesse pubblicistico di repressione penale. L’associazione o l’ente non deve avere un interesse diretto proprio, tanto è vero che l’intervento è subordinato a regole stringenti:

- può intervenire una sola associazione o un solo ente;
- previo *consenso* della vittima;
- il consenso deve essere manifestato con atto pubblico ovvero con scrittura privata;
- il consenso è revocabile in qualsiasi momento, senza che la persona offesa possa successivamente prestarlo allo stesso o ad altro ente.

Resta, poi, garantita la possibilità per gli enti e le associazioni di esercitare l’azione civile come diretti interessati quando gli stessi risultino direttamente danneggiati dal reato.

5.5. L’accesso alla giustizia riparativa

Come anticipato, la vittima ha diritto di accedere a servizi di giustizia riparativa⁵⁷. La giustizia riparativa è qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un soggetto terzo imparziale⁵⁸. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità⁵⁹.

I **vantaggi** di questi programmi sono duplici: da una parte la vittima ha la possibilità di ottenere una riparazione del danno attraverso la partecipazione a programmi di giustizia riparativa; dall’altra il percorso svolto dall’autore del reato in caso di esito positivo può essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena.

Con la recente **riforma della Giustizia penale**, c.d. Cartabia (dal nome della Mi-

⁵⁷ La definizione di servizi per la giustizia riparativa è fornita dall’art. 42, c. 1, lett. f) del d.lgs. n. 150/2022: “tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all’erogazione di programmi di giustizia riparativa”.

⁵⁸ Cfr. art. 2, par. 1, lett. d) della Direttiva 29/2012/UE. Di analogo tenore la definizione fornita dall’art. 42, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022: “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.

⁵⁹ Cfr. art. 43, c. 2 del d.lgs. n. 150/2022.

nistra della Giustizia allora in carica), si è cercato di attuare i principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo, rafforzando e disciplinando compiutamente la normativa in materia.

In particolare, è previsto che i programmi di giustizia riparativa possano comprendere la **mediazione** tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato (oppure la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede), il **dialogo riparativo** e ogni altro programma dialogico guidato da mediatori svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa⁶⁰.

Inoltre, alla persona offesa, sin dal primo contatto con le autorità (nonché con i servizi sociali, i servizi minorili, i servizi di assistenza alle vittime e le autorità di pubblica sicurezza) devono essere fornite **informazioni** effettive, complete e obiettive sulla facoltà di accedere a servizi di giustizia riparativa⁶¹.

Nella disciplina di riferimento si precisa altresì che la partecipazione ai servizi di giustizia riparativa è **volontaria** e si basa su un **consenso libero ed informato**⁶².

Quanto ai **principi** ispiratori della materia, la legge prevede che la giustizia riparativa si basa su una partecipazione attiva e volontaria, sull'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, sul coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa, sulla riservatezza delle dichiarazioni e delle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa, sulla ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti, sull'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa, sulla garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma, nonché sull'accesso **gratuito** al servizio⁶³.

Inoltre, l'azione degli enti che offrono tali servizi è orientata anche da linee guida⁶⁴ che aiutano nell'attuazione di programmi di *restorative justice* effettivi e appropriati.

Quanto alle modalità di coordinamento tra l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e il **processo penale**, il c.p.p. prevede che è possibile per l'autorità giudiziaria (o il pubblico ministero), su richiesta delle parti o di propria iniziativa, tentare di avviare un programma di giustizia riparativa presso il Centro per la giustizia riparativa⁶⁵ di riferimento, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia

⁶⁰ Cfr. art. 53 del d.lgs. n. 150/2022.

⁶¹ V. art. 47 del d.lgs. n. 150/2022, rubricato "Diritto all'informazione".

⁶² Cfr. art. 48 del d.lgs. n. 150/2022 in tema di consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa.

⁶³ V. art. 43, c. 1 e 3 del d.lgs. n. 150/2022.

⁶⁴ Si vedano, in particolare, le linee guida sulla giustizia riparativa del Segretariato delle Conferenze Intergovernative Canadesi e l'*handbook* sui programmi di giustizia riparativa delle Nazioni Unite.

⁶⁵ Cfr. definizione di Centro per la giustizia riparativa fornita dall'art. 42, c. 1, lett. g) del d.lgs. n. 150/2022: "la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa".

riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti⁶⁶.

I programmi di giustizia riparativa sono accessibili, **senza preclusioni** in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, **in ogni stato e grado** del procedimento penale, nella fase **esecutiva** della pena e della **misura di sicurezza**, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta causa estintiva del reato⁶⁷.

Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma **non possono essere utilizzate** nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena. Gli operatori sono tenuti alla **riservatezza** sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa. Inoltre, gli operatori **non** possono essere **obbligati** a deporre davanti all'autorità giudiziaria sui contenuti dell'attività svolta⁶⁸.

Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore⁶⁹.

Il programma si può concludere con un **esito riparativo**⁷⁰ simbolico (dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) o materiale (risarcimento del danno, restituzioni, adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori)⁷¹.

Quanto all'influenza di questi programmi sulla conclusione del procedimento penale, l'esito positivo del programma in caso di reato procedibile a querela di parte comporta la **remissione tacita della querela**, mentre in caso di reati procedibili d'ufficio il giudice potrà valutare l'esito positivo del programma ai fini di una **migliore commisurazione della pena**. Diversamente, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo **non** producono **effetti sfavorevoli** nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa⁷².

⁶⁶ Cfr. l'art. 129 *bis* c.p.p.

⁶⁷ V. art. 44 del d.lgs. n. 150/2022.

⁶⁸ V. artt. 50, 51 e 52 del d.lgs. n. 150/2022.

⁶⁹ Cfr. sul punto gli artt. 129 *bis* c.p.p. e 57 del d.lgs. n. 150/2022.

⁷⁰ Cfr. definizione di *esito riparativo* di cui all'art. 42, c. 1, lett. e) del d.lgs. n. 150/2022: "qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti".

⁷¹ Cfr. art. 56, d.lgs. n. 150/2022.

⁷² Si vedano in tal senso gli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 150/2022 e l'art. 90 *bis*, c. 1, lett. p. *ter*), c.p.p., nonché l'art. 152, c. 3, n. 2, c.p.

5.6. La privacy: principali questioni

Il diritto alla dignità della vittima è un diritto fondamentale e inviolabile. Per questa ragione i dati personali della vittima devono essere gestiti in maniera adeguata ed in linea con la normativa nazionale e sovranazionale in materia di protezione dei dati personali (Regolamento generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003).

Una **corretta gestione della riservatezza, dell'immagine e dei dati personali** della vittima sono centrali per evitare situazioni di strumentalizzazione, criminalizzazione e vittimizzazione secondaria.

Le autorità devono trattare i dati personali delle vittime raccolti ai fini delle indagini e del perseguimento dei reati in modo lecito e corretto, in conformità con tali finalità e devono conservare tali dati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti.

Il processo penale può attirare **l'attenzione mediatica** ed esporre la vicenda all'opinione pubblica. Diventa quindi importante la corretta gestione dei dati della vittima da parte anche dei media, che deve gestire questi dati in conformità con quanto previsto dalle norme di autoregolamentazione. Dette regole seguono il principio secondo cui non devono essere resi pubblici dati o immagini lesivi della dignità della vittima di reato (art. 139, d.lgs. n. 196/2003 e relativo allegato A.1).

In caso di uso illecito dei dati la vittima può richiedere l'intervento del Garante Privacy, che ha il potere di rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento ingiungendogli di conformarsi alle disposizioni normative in materia. Tale attività si può concretizzare nell'imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento, nel vietare il trattamento, nell'ordinare la rettifica o la cancellazione di dati personali. Al fine di portare a conoscenza del Garante la violazione occorre presentare un reclamo, con il quale si rappresenta la violazione della disciplina della protezione dei dati personali⁷³.

6. La formazione degli operatori (di *Gilda Ripamonti*)

La formazione degli operatori è rilevante non solo per la presa in carico delle vittime di reato ma anche per gestire il primo contatto, fondamentale affinché si instauri un clima di fiducia e affidamento. Essa consente di svolgere al meglio una valutazione individualizzata delle vittime, preconditione per una efficace strategia di tutela.

La realizzazione di una formazione adeguata permette di avere operatori da un lato attrezzati per organizzare la rete dei servizi alla vittima e per evitare processi di vittimizzazione secondaria e dall'altro capaci di estendere a tutte le vittime e non solo ad alcune categorie servizi che assicurino parità di accesso e uguale rispetto.

Una comune formazione unita alla conoscenza delle procedure possono determi-

⁷³ Cfr. sul punto l'art. 77 del Reg. UE 679/2016, nonché gli artt. da 140 *bis* a 143 del Codice Privacy. Un modello per presentare reclamo è scaricabile sul sito internet del Garante Privacy: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9041356>.

nare infatti effetti benefici anche sullo sviluppo di network che interagiscono e devono comunicare tra loro per garantire protezione alle vittime, attraverso la diffusione di un linguaggio comune, la definizione di uniformi procedure e l'attivazione di relazioni con istituzioni locali, internazionali o straniere.

Si profila la necessità di un sistema di **formazione multidisciplinare**, iniziale e permanente, **diversificata** rispetto alle diverse categorie di persone, coinvolte sia a livello professionale che volontario.

6.1. Destinatari diretti e indiretti della formazione: associazioni, professionisti, territorio

I destinatari delle linee guida sono stati indicati al paragrafo 1.2. Le indicazioni sulla formazione si rivolgono quindi primariamente allo **staff delle associazioni** che offrono assistenza alle vittime – sia esso composto da volontari o professionisti – cioè a coloro che tramite le associazioni si relazionano direttamente con le vittime.

La formazione in materia di vittimologia, di diritti e bisogni delle vittime e di tutti i temi rilevanti per la protezione delle vittime non costituisce ad oggi contenuto obbligatorio della formazione di quelle **figure professionali che entrano in relazione con le vittime in ambito processuale e preprocessuale** (avvocati, magistrati, pubblici ministeri, polizia, operatori sanitari). Sebbene la proposta di formazione contenuta nelle linee guida non abbia come target i professionisti coinvolti nel sistema processuale della giustizia né il personale dei servizi sociali o sanitari nello svolgimento delle loro funzioni, sensibilizzare con proposte di formazione continua e inserire nel curriculum di tali figure professionali una formazione specialistica che copra l'ambito disciplinare della protezione delle vittime costituisce non solo un auspicio bensì una chiara indicazione rivolta dalla normativa comunitaria agli Stati membri⁷⁴ affinché vi provvedano anche attraverso finanziamenti UE.

⁷⁴ Art. 25, c. da 1 a 4 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

“Articolo 25 Formazione degli operatori 1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale. 2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime. 3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime”. Si vedano da ultimo gli artt. 23 e 24 dell'appendice alla recente Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, CM/Rec(2023)2 sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato adottata il 15 marzo 2023, disponibile a: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680aa8263.

Il sistema di interventi previsto per la protezione delle vittime di reato coinvolge inoltre anche **il territorio** e i suoi differenti servizi e ambiti professionali: in relazione ad essi non emerge la necessità di una specifica formazione bensì di una sensibilizzazione verso tutti gli altri soggetti che possono indirettamente entrare nel processo: medici, imprese, educatori, operatori di giustizia, ecc.

6.2. Le indicazioni sull'attivazione della formazione contenute nella Direttiva 2012/29/UE e nella legge Regione Lombardia n. 22/2018 e la prassi esistente

La mancanza di dati, di fondi e di formazione continua sono gli ostacoli alla piena attuazione della protezione delle vittime di reato, come emerge nella Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo per la Strategia UE sui diritti delle vittime del 24 giugno 2020⁷⁵ e nelle conclusioni del progetto VICToRIIA⁷⁶.

Si occupa di formazione degli operatori dei servizi di assistenza l'art. 25, c. 4 della Direttiva 2012/29/UE: "Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, **gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione**, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale". Si tratta di una previsione che, oltre a promuovere un cambiamento culturale, indica la formazione come un pilastro necessario per l'attivazione di servizi di assistenza alle vittime al di fuori del processo penale.

Allo scopo di attuare la Direttiva per la protezione delle vittime la Commissione europea, tra le Azioni chiave per le organizzazioni di assistenza alle vittime, segnala

⁷⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) del 24 giugno 2020, COM(2020) 258, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0258>: in essa la Commissione, alla luce delle relazioni sulla attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, e delle procedure di infrazione (procedure in corso contro 21 Stati al 20 giugno 2020) nei confronti degli stati membri, tra cui vi era l'Italia, a p. 3 osserva che "*Tutti i soggetti che entrano in contatto con le vittime devono inoltre essere formati e pienamente consapevoli dei diritti delle vittime*" e a p. 6 si impegna a promuovere "*una migliore comunicazione sui diritti e sulle esigenze delle vittime, avviando una campagna di sensibilizzazione dell'UE sui diritti delle vittime e promuovendo attività di formazione*"; infine a p. 7 sottolinea "*Non è possibile conseguire un'assistenza e una protezione efficienti delle vittime di reato senza la collaborazione delle autorità nazionali e delle organizzazioni di assistenza alle vittime. A questo proposito, la Commissione promuoverà la formazione reciproca e lo scambio di buone pratiche tra le autorità nazionali e le organizzazioni di assistenza alle vittime*".

⁷⁶ *Best Practices in Victims' Support: Referrals, Information, Individual Assessment (VICToRIIA) Research and Collection of Best European Practices Report, Report italiano*, May 2019, pp. 8-10, <http://www.associazionelibra.com/it/project/victoria/>.

infatti, nella Comunicazione del 24 giugno 2020, quella di **“instaurare un dialogo con le autorità nazionali, comprese le autorità giudiziarie e di contrasto, e partecipare ad attività di formazione reciproca”**⁷⁷.

L’assistenza alle vittime di reato in Italia, nella forma dei servizi di sostegno alle vittime, si è sviluppata per lungo tempo, come indicato nei Report internazionali, con un processo innescato dal basso: da iniziative locali che hanno volontariamente prestato servizi alle vittime al di fuori di una strategia nazionale unica e coordinata e senza normative uniformi per il Paese.

La rilevata mancanza, per lungo tempo, di una presa in carico centralizzata e nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, e l’esistenza per converso di strutture associative di supporto nate da iniziative locali⁷⁸ non ha determinato sinora unicamente la mancanza di una sistematica, uniformemente diffusa a livello nazionale e istituzionale organizzazione delle strutture, ma anche la **difficoltà nella elaborazione di *best practices* nazionali e omogenee**⁷⁹ e la **mancata organizzazione sistematica di iniziative di formazione istituzionale** disponibili anche per quelle realtà che, finanziate spesso privatamente e in modo discontinuo, non possono permettersi risorse per la formazione specialistica dei propri collaboratori. Per rispondere alle esigenze di formazione degli operatori che entrano in contatto con vittime di reato, le organizzazioni non governative si sono quindi organizzate in via autonoma, acquisendo una preziosa esperienza sul campo da valorizzare in quanto costituisce positivo esempio di *learning by doing*.

⁷⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell’UE sui diritti delle vittime (2020-2025) COM(2020) 258, cit., p. 9 (p. 21 per la medesima azione chiave in materia di risarcimento alle vittime); cfr. anche https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en. La collaborazione nella formazione da parte degli Stati membri è raccomandata nell’art. 23, c. 3 dell’Appendice alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2023)2 sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato.

⁷⁸ A titolo esemplificativo, nel 2018 Rete Dafne “Associazione Rete Dafne Italia – Rete Nazionale dei Servizi per l’Assistenza alle Vittime di Reato” ha inaugurato in Italia una rete di servizi che si è diffusa in molti territori. Attualmente si può far riferimento anche ad altri centri di supporto alle vittime del terzo settore e a centri di servizio locali, come il CAV (Centro di aiuto alla vita). A livello europeo, la NGO APAV ha sviluppato il progetto Hate No More per le vittime di reati d’odio.

⁷⁹ Cfr. le osservazioni contenute in *Victims Support Europe (VSE), Victims of Crime Implementation Analysis of Rights in Europe (VOCIARE)*, <https://victim-support.eu/what-we-do/our-projects/previous/prjct-vociare/>, Synthesis Report, p. 178. Esistono beninteso eccezioni per specifiche materie, come le Guidelines elaborate nell’ambito del progetto VICToRIIA “How to identify victims support needs?”, novembre 2019. La Relazione della Commissione UE dell’11 maggio 2020 sulla attuazione della Direttiva sottolinea che la Rete europea sui diritti delle vittime, istituita e sovvenzionata dalla UE, offre un forum di esperti nazionali per lo scambio di buone pratiche e per discutere in merito alla corretta attuazione della Direttiva, cfr. Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione della Direttiva 2012/29/UE, COM(2020) 188 *final*, 11 maggio 2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0188&from=IT>.

L'art. 3, c. 1, lett. j) e k), della legge Regione Lombardia n. 22/2018 di istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato è intervenuta, infine, a dare qualche indicazione in materia di formazione, affidando al Garante sia la funzione di “promuove(re) la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favori(re) e promuove(re) la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle forze dell'ordine” che quella di promuovere le “attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose”.

L'istituzione della figura del Garante regionale per le vittime e l'attribuzione a tale figura di funzioni di promozione della formazione rappresentano un cambiamento di paradigma di grande rilievo.

6.3. I soggetti responsabili della attivazione di percorsi di formazione

Le norme europee richiedono che la formazione o la sensibilizzazione sui temi della protezione delle vittime sia prevista a largo spettro e affidata a soggetti differenziati:

- a) ai **responsabili che si occupano della formazione professionale** per la formazione degli avvocati, dei giudici e dei pubblici ministeri;
- b) agli **Stati membri** per la formazione della polizia e del personale giudiziario;
- c) agli **Stati membri** per la formazione di operatori che prestano servizi di assistenza, attraverso l'incoraggiamento ad attivare una formazione “adeguata”, servendosi dei servizi pubblici esistenti o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime.

Sebbene non venga prevista una formazione obbligatoria per le strutture che forniscono servizi di assistenza, emerge quindi la richiesta⁸⁰ di una adeguata formazione professionalizzante divisa per categorie e la necessità di reperire stabili finanziamenti, per rendere accessibile la formazione anche a operatori che agiscono con una certa frequenza come volontari.

Esistono invece indicazioni più stringenti, che indirizzano verso una formazione obbligatoria, per gli operatori a contatto con vittime di specifici reati⁸¹.

L'esigenza che i soggetti che operano nel sistema di protezione alle vittime abbiano accesso ad una formazione necessaria, adeguata ed organizzata attraverso percorsi di accreditamento è riaffermata inoltre prospetticamente nelle linee di riforma previste

⁸⁰ Si vedano le conclusioni tratte dalle *Best Practices in Victims' Support: Referrals, Information, Individual Assessment (VICTORIA) Research and Collection of Best European Practices, Report, May 2019*, p. 6, *Best Practices Report_Final2.pdf* e l'art. 23 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2023)2 sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato.

⁸¹ In materia di protezione delle vittime della violenza di genere, l'art. 15 della Convenzione di Istanbul richiede l'obbligo di formazione *ad hoc*.

nella legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “*Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” (*infra*, par. 8), che all’art. 1, c. 18, **al fine di prevedere un maggiore riconoscimento e una maggiore tutela delle vittime di reati prevede che siano indicati i criteri per la formazione di mediatori esperti, e che siano stabiliti i requisiti di accreditamento** presso il Ministero della Giustizia per gli operatori di programmi di giustizia riparativa, cioè di quell’ambito che tipicamente pone al centro non solo l’autore bensì anche la vittima di reato.

6.4. I principi generali, organizzazione, oggetto della formazione

Le acquisizioni chiave che le linee guida indicano come parte della formazione derivano inevitabilmente dalle caratteristiche sin qui elencate relative **ai bisogni e ai diritti delle vittime**, individuati e protetti grazie ad un incontro che si realizzi in un contesto rispettoso delle parti coinvolte e orientato alla vittima – “*victim centredness*” – e veda la partecipazione delle vittime come protagoniste attive del percorso di sostegno.

La formazione dovrebbe contribuire a fornire conoscenze ma anche **competenze trasversali**, necessarie alla presa in carico delle vittime e a rinforzare qualità personali volte a stabilire con la vittima una relazione in cui l’operatore assuma in sé e al contempo condivida il ruolo di *leadership*, con l’obiettivo di informare, riconoscere, sostenere, proteggere e indirizzare le vittime in un *setting* fondato su un clima di fiducia e basato sui valori del rispetto, dell’impegno e della competenza, in assenza di discriminazione. Tutti coloro che hanno rapporto con le vittime devono formarsi per imparare a mantenere un approccio privo di pregiudizi e uno sguardo sempre positivo e mai giudicante, dimostrando fermezza e autenticità ma anche umanità e ascolto.

La qualificazione del personale dovrebbe comprendere l’acquisizione di conoscenze sul ruolo che nel meccanismo di vittimizzazione svolgono **il reo e il contesto sociale**, frequentemente fondamentale nella genesi dell’esperienza criminosa.

La formazione dovrebbe essere suddivisa tra una **preparazione iniziale di base, obbligatoria o quantomeno fortemente raccomandata** per tutti coloro che entrano in contatto con le vittime, che preceda il primo incontro, e una successiva **formazione periodica** di approfondimento e di aggiornamento progressivo, che accompagni lo svolgimento di attività a tutela delle vittime; per gli operatori che già operano a contatto con le vittime, occorre prevedere un **regime transitorio** durante il quale la mancanza della formazione di base non sia di impedimento alla prosecuzione dell’attività di assistenza e si preveda che possa essere acquisita successivamente come parte della formazione continua.

I contenuti della formazione, qui solo suggeriti, dovrebbero essere declinati diversamente in base ai diversi ruoli ricoperti dal personale coinvolto e anche differenziati tra formazione di base, specializzante e continua con durata da definire.

- **Formazione iniziale di base rivolta ad ogni persona che abbia contatti con vittime di reato:**
 - *soft skills*: competenze trasversali, volte ad “equipaggiare” coloro che si rap-

portano con la vittima di abilità funzionali all'adozione di un approccio adeguato (presenza, silenzio, ascolto attivo, validazione della narrazione delle vittime, promozione di autostima, dignità, *empowerment* e transizione verso l'autonomia) e allo sviluppo di qualità personali idonee all'incontro con la vittima (imparzialità, riservatezza, empatia, capacità motivazionale);

- conoscenza dei diritti e delle prerogative delle vittime nell'ambito del sistema della giustizia penale;
 - strumenti per individuare i bisogni delle vittime;
 - impatto del reato sulla vittima, esigenze di protezione;
 - conoscenza e applicazione delle buone prassi esistenti e del network di servizi disponibili per l'assistenza alla vittima;
 - formazione relativa ai rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta.
- **Formazione specializzante a seconda dei ruoli e delle funzioni svolte:**
 - elementi di psicologia;
 - formazione in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali;
 - elementi di gestione dei conflitti;
 - formazione specialistica sui servizi e sulle pratiche della giustizia riparativa;
 - formazione specialistica sui profili che riguardano le risorse economiche della vittima: risarcimento dei danni, orientamento al lavoro;
 - procedure per la presa in carico della vittima.
 - **Formazione continua, a cadenza periodica con frequenza da definire:**
 - formazione specialistica differenziata rispetto al riconoscimento di vittime con speciali necessità (minori, migranti, soggetti con disabilità fisica o mentale, anziani, soggetti con discriminazioni multiple);
 - formazione relativa a vittime residenti in stati stranieri;
 - eventuali percorsi di formazione per acquisire abilità linguistiche ulteriori in lingue straniere ai fini di una piena comprensione delle vittime che non abbiano gli strumenti per farsi comprendere;
 - aggiornamento su prassi e legislazione di riferimento.

La recente Raccomandazione CM/Rec(2023)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato contiene nell'articolato alcune brevi indicazioni sui contenuti necessari per una formazione adeguata.

6.5. Le metodologie per la formazione

La formazione si può servire di **metodi** differenziati:

- lezioni teoriche frontali del docente, fornite internamente o da agenzie esterne, arricchite da studi di caso, da esercitazioni pratiche e interattive con piccoli gruppi di discenti affidate a differenti educatori, siano essi professionisti o operatori, da interventi di esperti;
- formazione a distanza tramite corsi offerti on line, webinar o app di auto formazione;
- formazione *in situ*, con affiancamento di operatori esperti;

- elaborazione di *check lists*, ad es. di criteri per la valutazione individuale della vittima;
- utilizzo di materiali editi come manuali, guide pratiche, fonti normative e linee guida esistenti;
- iniziative scientifiche organizzate da enti accreditati: convegni, webinar, seminari;
- utilizzo di materiali ulteriori, messi eventualmente a disposizione on-line, tutorials⁸².

6.6. I formatori

Nell'ordinamento interno non esistono indicazioni normative su chi debbano essere i soggetti formatori. La normativa europea richiama i "servizi pubblici esistenti".

Un ruolo privilegiato dovrebbe essere svolto dalle Istituzioni universitarie e di alta formazione, che potrebbero porsi come enti di accreditamento, chiedendo collaborazione a quei servizi, organizzazioni non governative specializzate ed enti che si occupano per statuto dell'assistenza alle vittime.

L'esperienza delle associazioni e degli enti che prestano assistenza alle vittime svolgerebbe un ruolo ineludibile nella formazione *in situ* delle persone che entrano in contatto con le vittime, e nell'attività di sensibilizzazione rivolta a sviluppare una cultura attenta alle problematiche e alle esigenze delle vittime nel territorio e nella collettività.

La normativa europea indica infine un comune sforzo di collaborazione e comunicazione tra tutti gli attori del sistema di protezione delle vittime di reato, collaborazione che deve trovare attuazione anche nell'ambito della formazione.

<i>Sitografia UTILE – report finanziati da UE e da organizzazioni internazionali</i>
• ARVID (<i>Advancing Access to Rights under Victims' Rights Directive for Persons with Disabilities</i>), <i>Compendium of Project materials</i>, 2021, https://envr.eu/wp-content/uploads/2021/10/Compendium-of-Project-Materials_ARVID.pdf
• <i>European Forum for Restorative Justice</i>, https://www.euforumrj.org
• <i>European Network on Victims' Rights</i>, https://envr.eu/
• <i>European Union Agency for Fundamental Rights, Crime, Safety and Victims' Rights (FRA), Fundamental Rights Survey</i>, 2021, https://envr.eu/wp-content/uploads/2021/02/fra-2021-crime-safety-victims-rights_en.pdf
• LIBRA, <i>Best Practices in Victims' Support: Referrals, Information, Individual Assessment – VICToRIA</i>, Report italiano, http://www.associazionelibra.com/it/project/victoria/
• Rete Dafne, <i>Rete Nazionale dei Servizi per l'Assistenza alle Vittime di reato</i>, https://www.retedafne.it/

⁸² I.e. la ONG VSE England offre accesso libero a corsi online per operatori dei servizi di supporto alle vittime, cfr. www.victimsupport.org.uk; materiali ulteriori su <https://victimsofcrime.org>.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • UNHCR, <i>L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral – Linee guida per le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale</i>, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence</i>, Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa, 2017, https://publicatt.unicatt.it/retrieve/handle/10807/115994/197385/Italy_Vict%26Co_Dir2012.29.UE_LINEE-GUIDA_op.soc%20%282017%29.pdf |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Victim Support Europe</i>, https://victimsupport.eu |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Victims Support Europe (VSE), Victims of Crime Implementation Analysis of Rights in Europe (VOCIARE), Italian national Report, ottobre 2019</i>, https://victim-support.eu/what-we-do/our-projects/previous/prjct-vociare/ |
| <ul style="list-style-type: none"> • www.infovictims.com |

7. La cooperazione e la sinergia con altri enti/associazioni (di Stefano Marcolini)

7.1. I meccanismi di cooperazione tra attori pubblici e privati

Si è in precedenza segnalata l'importanza della *informazione* che si deve alla vittima (parr. 3.1 e 5) e della *formazione* degli operatori del settore, iniziale e continua (par. 6).

Una ulteriore parola chiave è **cooperazione**, come riconosciuto dalla stessa Direttiva (cfr., ad esempio, il Considerando 62).

Meccanismi di cooperazione debbono sussistere tra gli attori che, a vario titolo, svolgono attività a favore delle vittime, affinché la risposta ai bisogni di queste sia quanto più possibile completa e adattata alle specificità del singolo caso.

Una prima suddivisione tra gli attori è quella in pubblici e privati.

Tra gli **attori pubblici** si annoverano le istituzioni che svolgono, anche in modo non esclusivo, attività di assistenza e protezione alle vittime, come la polizia, anche locale, la Procura della Repubblica ed il Tribunale, i servizi sociali e sanitari.

Tra quelli **privati** è naturalmente l'associazionismo a dover essere considerato e tenuto presente. Proprio per rilevarne la consistenza e la – variabile – diffusione sul territorio lombardo è stata effettuata una mappatura su base provinciale, che ha consentito di stilare degli elenchi aggiornati degli enti presenti ed attivi (con indubbio vantaggio anche nell'ottica, ad esempio, di allargare il novero dei possibili partners delle Reti antiviolenza).

Ulteriori classificazioni sono possibili sulla base delle vittime di cui enti ed istituzioni si occupano (ad esempio, minori) o sulla base dei fenomeni criminosi che intendono intercettare (usura, violenza di genere ...).

7.2. Sinergie per la tutela delle vittime di reato

Dalla complessiva capacità di tutti questi attori, pubblici e privati, di “**far rete**” sul territorio dipende l’efficacia e l’adeguatezza della risposta al bisogno di tutela e protezione proveniente dalle vittime di reato. A tal fine, sicuramente si rivelano utili gli strumenti attualmente impiegati come i progetti “top-down”, di solito finanziati dalla Regione, ma anche da organismi o fondazioni private (con il limite però della loro durata e dell’esaurimento dei fondi), i protocolli tra istituzioni, i tavoli di confronto; ma appare ormai ineludibile un loro coordinamento unitario.

Per questo, **l’obiettivo della costituzione di una Rete multidisciplinare, interistituzionale e quantomeno regionale di supporto e tutela delle vittime di reato** appare di particolare importanza, in un contesto sociale in cui la consapevole condivisione e circolazione delle informazioni e dei dati (oppure il *consapevole* riserbo da mantenersi su dati giustamente ritenuti sensibili, come ad esempio l’indirizzo della casa famiglia che ospita la donna vittima di violenza, per tutelarla dal compagno violento) appare una preconditione per un agire efficace ed anzi la chiave di successo di ogni iniziativa.

Va infine dato atto, tra i fattori di sinergia essenziali per la tutela delle vittime di reato, del ruolo di un ultimo attore, ossia delle Università – riccamente – presenti sul territorio lombardo, vere risorse strategiche nell’essenziale momento della formazione del personale e degli stessi futuri formatori.

8. Il raccordo con il sistema penale vigente e le indicazioni della legge delega n. 134/2021 (di Carlotta Calemme)

Il sistema penale italiano, come originariamente concepito, sposa un’impostazione *reo-centrica* del conflitto autore/vittima, a tratti incapace di guardare alla *vittima* come una parte da tutelare e coinvolgere nella risoluzione del conflitto, favorendo, piuttosto, il suo ruolo di *mezzo di prova* verso il raggiungimento della verità processuale necessario alla punizione dell’autore del reato.

Un ruolo fondamentale per la tutela delle vittime è stato assunto nel nostro ordinamento dalla giustizia riparativa, capace di guardare alla vicenda umana, prima che a quella processuale, e di favorire una riparazione tra l’autore e la vittima di reato.

Oggi, è quindi di fondamentale importanza che la vittima possa conoscere – anche per il tramite delle associazioni e degli enti a cui si rivolge – un approccio riparatorio al conflitto vissuto e gli strumenti normativi a tal fine introdotti dal legislatore.

Il **sistema penale vigente** prevede tre grandi canali di accesso alla giustizia riparativa, da ultimo, innovati e rafforzati dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. *Riforma Cartabia*), che è entrata in vigore il 30 dicembre 2022⁸³:

⁸³ Sul punto, per un maggiore approfondimento, cfr. Relazione illustrativa aggiornata al testo definitivo del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 – Suppl. Straordinario n. 5).

- a) il procedimento penale minorile (d.p.r. n. 448/1988);
- b) il procedimento penale dinanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000);
- c) il procedimento penale degli adulti (c.p. e c.p.p.).

8.1. La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile

La giovane età degli imputati, in uno con la formazione della loro personalità in continua evoluzione, nonché la natura spesso (anche se non esclusivamente) bagatel-lare dei reati dagli stessi commessi hanno indotto il legislatore italiano, in tempi anco-ra antecedenti allo sviluppo della giustizia riparativa a livello europeo, a concepire una particolare disciplina del procedimento penale minorile che, ove possibile, cerca di evitare la pena e la stigmatizzazione da essa derivante, favorendo percorsi di (ri) educazione del minore senza, tuttavia, rinunciare alla tutela del bene e della vittima offesi dalla condotta tenuta dall'imputato.

Innanzitutto, a fronte della commissione di un reato da parte di un giovane autore è possibile prevedere percorsi di **mediazione autore/vittima**.

Detto percorso può essere avviato in qualsiasi momento del procedimento penale, quindi anche nella fase delle indagini preliminari. Ad esso si ricollegano diverse fina-lità: di responsabilizzazione, di riparazione ma anche di accertamento della personali-tà dell'autore (art. 9, c. 2, d.p.r. n. 448/1998).

In particolare, una volta valutata la disponibilità del minorenne autore di reato a incontrarsi con la vittima, che pure deve prestare – in via libera e informata – il suo consenso e verificata l'esistenza delle condizioni necessarie affinché il percorso di mediazione possa essere attivato, l'autore e la persona offesa potranno incontrarsi e confrontarsi in presenza di operatori altamente specializzati dell'Ufficio per la media-zione.

Inoltre, il d.p.r. n. 448/1998 conosce due importanti istituti di *restorative justice*: **la non punibilità per irrilevanza del fatto e la sospensione del procedimento con messa alla prova**.

- a) **La non punibilità per irrilevanza del fatto** (art. 27): è prevista la possibilità di emettere una sentenza di non procedibilità quando risulti la particolare tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento penalmente rilevante posto in essere dal minore, destinato a rimanere un fatto episodico nella vita dello stesso. In questa fase, un ruolo rilevante è riconosciuto anche alla *persona offesa* dal reato, che do-vrà essere sentita dal giudice sui fatti di causa prima della pronuncia di non luogo a procedere nei confronti del minore.

L'irrilevanza del fatto, inoltre, può desumersi anche dalle risultanze di un processo di mediazione che vede il coinvolgimento diretto del giovane autore e della vittima e che può rappresentare, oltre che un importante strumento riparativo, anche un rile-vante mezzo di responsabilizzazione e di educazione dell'autore adolescente.

- b) **La sospensione del procedimento con messa alla prova** (art. 28): il giudice mi-norile può sospendere con ordinanza il processo penale per valutare la personalità del minorenne all'esito di un percorso di messa alla prova. Si tratta di un istituto di particolare rilevanza anche in ragione dell'ampiezza della sua applicazione, am-

messa anche in presenza dei reati più gravi financo a comprendere i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

In questa fase il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle attività di osservazione, trattamento e sostegno. L'Autorità giudiziaria può anche impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la *conciliazione* del minorenne con la *persona offesa*. L'adesione al percorso è subordinata al consenso libero ed informato di tutte le persone coinvolte.

È bene evidenziare come la Riforma Cartabia, intervenendo sul disposto dell'art. 28, ha ammesso la possibilità al giudice di formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, sempre ferma la necessità che sia il reo a compiere una scelta libera, personale e consapevole in detta direzione.

Nel caso di svolgimento positivo della messa alla prova il giudice, decorso il periodo di sospensione, pronuncia sentenza di estinzione del reato (art. 29).

Vale osservare come il sopradescritto processo di mediazione può anche prescindere dall'applicazione dei due istituti in parola. Nella prassi, le Autorità giudiziarie minorili – tra cui anche quelle lombarde (Corti d'Appello di Milano e Brescia) – promuovono e favoriscono la mediazione minorenne autore di reato/persona offesa anche al di fuori del procedimento penale.

La riparazione del conflitto rappresenta, infatti, un momento centrale di ricomposizione della frattura tra il minore autore del reato e la vittima, capace di guardare non esclusivamente all'esito finale del percorso, ma al percorso nella sua completezza. È bene che il minore e la vittima possano confrontarsi in assoluta libertà di forma e di espressione, senza sentirsi vincolati alle conseguenze processuali che potrebbero derivare dal suo fallimento, e che tuttavia può non precludere una *responsabilizzazione* del minore.

Proprio per questo motivo, quando la mediazione è avviata nella fase processuale, il suo esito negativo o il suo fallimento non producono automaticamente effetti processuali negativi per l'autore.

Accanto alla non punibilità per rilevanza del fatto e alla sospensione condizionale con messa alla prova, assume importanza anche l'istituto del **perdono giudiziale** (art. 169 c.p.): si tratta di uno strumento a cavallo tra la messa alla prova con fine responsabilizzante e l'irrelevanza del fatto consistente nella possibilità che il giudicante si astenga dalla pronuncia di una sentenza di condanna quando l'autore abbia tenuto una condotta che comporterebbe la condanna ad una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a € 1.549,00 di multa.

In questo caso, tuttavia, la persona offesa dal reato non viene coinvolta nel procedimento decisionale.

Deve, infine, osservarsi come le peculiarità del processo minorile abbiano indotto il legislatore ad escludere la possibilità per la persona offesa dal reato di costituirsi parte civile: come visto, la persona offesa viene coinvolta in un'ottica di *riparazione* del danno più che di *risarcimento* dello stesso.

In questo senso, compito degli operatori sarà quello di informare la vittima in ordine alla possibilità di intraprendere un processo di mediazione con il reo, alle modalità oltre che alla necessità – sempre nel rispetto della sensibilità della persona offesa e sempre avendo cura che la stessa assuma liberamente la decisione – di un confronto con lo stesso. È bene che la vittima, ancorché incoraggiata da assistenti sociali, educatori e operatori del settore possa decidere autonomamente di accogliere o rifiutare questo incontro, anche quando lo stesso sia stato proposto dal giudice ai fini della conciliazione.

La persona offesa dovrà sempre essere informata circa l'importanza della sua adesione a processi di mediazione e di conciliazione. In particolare, nell'ambito del procedimento minorile, proprio in ragione dell'età degli autori di reato, sarà importante fare comprendere alla vittima come l'attività conciliativa possa assumere rilevanza anche nel processo di *educazione* del giovane reo. Solo così il percorso di conciliazione potrà trasformarsi in un importante momento di sfogo e confronto della persona offesa, ma anche di crescita personale ed emotiva del reo. Le due parti, infatti, potrebbero così trovare la forza di andare oltre il vissuto traumatico, di accettare quanto accaduto e di superarlo.

È bene, infine, evidenziare come, per espressa previsione dell'art. 46 del d.lgs. n. 150/2022, nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minore, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'art. 3, par. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge n. 176/1991.

In tal senso, allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

8.2. La giustizia riparativa nel procedimento innanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000)

Anche il procedimento dinanzi al giudice di pace conosce istituti di *restorative justice*:

a) **La conciliazione** (art. 2, c. 2 e art. 29): questo istituto costituisce la *ratio* stessa dell'introduzione nell'ordinamento processuale-penalistico della figura del giudice di pace, il cui ruolo in ambito penale è stato pensato non solo per esigenze di deflazione processuale, ma anche e soprattutto come figura capace di valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti. In quest'ottica il giudice di pace, come obiettivo primario, deve comporre il conflitto favorendo misure di tipo conciliativo/mediativo.

La conciliazione è opportuna:

- in ogni fase del procedimento (art. 2, c. 2);
- quando il reato è perseguibile a querela (art. 29, c. 4). In quest'ultimo caso l'incontro tra reo e vittima è favorito anche dal rinvio dell'udienza e, ove ne-

cessario, dall'attività di mediazione. Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia il giudicante, in luogo della mediazione, potrà avvalersi dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. Pertanto, per i reati perseguibili a querela, qualora sia utile per favorire la conciliazione tra le parti, il Giudice rinvierebbe l'udienza e, al fine conciliativo, potrà avvalersi dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio, istituiti ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), anziché, come in passato, alle strutture pubbliche o private presenti sul territorio, svolgenti attività di mediazione.

Al fine di favorire il componimento della controversia, qualora il tentativo di mediazione non vada a buon fine, le dichiarazioni rese dalle parti nell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della decisione del giudice.

La conciliazione con esito positivo produce gli stessi effetti della remissione di querela: il procedimento penale non proseguirà.

- b) **Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto** (art. 34): nei casi in cui il fatto, rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza, sia di particolare tenuità, il giudice, *sentita la persona offesa del reato*, può chiudere il procedimento con decreto di archiviazione.

Questo istituto guarda al *best interest* delle *persone* coinvolte i cui interessi, ancorché su piani diversi, è opportuno si incontrino: da un lato, l'autore del reato che, se il procedimento avesse corso, potrebbe vedere pregiudicate le proprie esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute; dall'altro lato, riconosce alla persona offesa dal reato un ruolo attivo nel processo decisionale di prosecuzione del procedimento: la *vittima* potrà, infatti, esprimersi negativamente sull'archiviazione del procedimento per il reato che la ha offesa.

- c) **L'estinzione del reato per condotte riparatorie** (art. 35): questo istituto rientra tra gli strumenti che vedono un beneficio concreto per la persona offesa che vede riparato il danno cagionato dal reato mediante:

- la *restituzione*,
- il *risarcimento*,
- l'*eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato*.

Le condotte riparatorie devono essere realizzate **fuori dal processo** (prima dell'udienza di comparizione) e indipendentemente dal suo corso.

L'**idoneità** delle condotte dell'autore del reato a soddisfare le esigenze di riprovaione del reato e di prevenzione è valutata *discrezionalmente* dal giudice.

L'accertata esecuzione delle condotte riparatorie comporta l'**estinzione del reato**.

Il compito degli operatori, nell'ambito del procedimento penale minorile, sarà duplice.

Innanzitutto, dovranno incoraggiare la persona offesa a favorire una composizione bonaria del conflitto che passi altresì dall'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato prima ancora che dal risarcimento del danno.

Sarà, pertanto, utile spiegare alla vittima l'importanza di accogliere le condotte riparatorie poste in essere dall'autore del reato oltre che della necessità di rifuggire da sentimenti di astio e vendetta, che inducano la persona offesa a vedere nella pena e nella punizione del reo l'unico rimedio al male subito.

Inoltre, ogniquale volta l'ordinamento dia spazio alla persona offesa riconoscendole un ruolo attivo rispetto alla definizione del procedimento, compito degli operatori sarà di accompagnarla in questa delicata fase processuale. Ed invero, la vittima che sia ascoltata dal Giudice dovrà potere riferire tutto quel che ha subito senza, tuttavia, dimenticare di dare spazio – laddove verificatesi – ad azioni riparatorie poste in essere dal reo, al comportamento tenuto da quest'ultimo successivamente al reato, all'eventuale manifestazione da parte dell'indagato/imputato di attenuare o elidere completamente le conseguenze derivate dalle condotte criminose.

8.3. La giustizia riparativa nel procedimento penale c.d. “degli adulti” (c.p. e c.p.p.)

Il codice penale e il codice di procedura penale conoscono diversi istituti caratterizzati da profili di *restorative justice*, da ultimo innovati dalla Riforma Cartabia entrata in vigore il 30 dicembre 2022:

- a) **Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto** (art. 131 *bis* c.p.): oggi l'istituto in esame è applicabile ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o la pena pecuniaria (qualunque sia il suo ammontare), nonché, per effetto della pronuncia n. 156/2020 della Corte costituzionale, ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva (purché il massimo edittale non superi i cinque anni).

In detti casi, il giudice può escludere la punibilità dell'autore del reato se per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo l'offesa può considerarsi di particolare tenuità. Diversamente da quanto avviene nel processo innanzi al giudice di pace, non vi è un ruolo attivo della persona offesa nella decisione del giudice, che valuterà la sussistenza della causa di esclusione della punibilità sulla base di presupposti oggettivi.

Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia l'art. 131 *bis* c.p. – originariamente pensato per rispondere a logiche più deflative che riparatorie – vedrà ampliata la sua portata applicativa ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, indipendentemente dalla pena detentiva massima prevista per la fattispecie considerata.

Detto intervento normativo, pur volendo garantire maggiori effetti deflativi in un'ottica di maggiore efficienza del sistema processuale, non intende sminuire l'offesa subito dalla commissione del reato, ancorché considerato di “particolare tenuità”.

Ed invero, sempre considerata la valutazione effettuata *in concreto* dal giudice, di volta in volta, la Riforma Cartabia, da un lato, amplia il catalogo dei reati la cui commissione impedisce di riconoscere “la particolare tenuità del fatto” prevedendone l'inapplicabilità anche alle fattispecie incriminatrici contemplate dalla *Convenzione di Istanbul* sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; dall'altro lato, poi, attribuisce un esplicito riconoscimento della “condotta susseguente al reato” posta in essere dal reo (aspetto, questo, prima riconosciuto solo in via giurisprudenziale);

In primo luogo, dunque, il giudice non potrà mai escludere la punibilità del soggetto che abbia compiuto i reati di:

- *Atti persecutori* (c.d. *Stalking*) (art. 34 della Convenzione), ai quali è riconducibile il delitto di cui all'**art. 612 bis c.p.**, punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi.
- *Violenza fisica* (art. 35 della Convenzione), alla quale, con specifico riguardo ai fenomeni di violenza contro le donne e di violenza domestica, sono riconducibili, tra i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, le lesioni personali di cui all'**art. 582 c.p.**, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli **artt. 576, c. 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c. 1, n. 1 e c. 2**. Si tratta, dal punto di vista sistematico, delle stesse ipotesi in cui le lesioni personali sono considerate dalla legge sul c.d. codice rosso, n. 69/2019 (v. ad es. l'art. 165, c. 5, c.p., modificato dalla predetta legge).
- *Violenza sessuale, compreso lo stupro* (art. 35 della Convenzione), alla quale sono riconducibili:
 - 1) il delitto di cui all'**art. 609 bis c.p.**, che è punito con pena detentiva pari nel minimo a due anni nelle ipotesi di tentativo e nelle ipotesi previste dal c3 ("casi di minore gravità");
 - 2) il delitto di *atti sessuali con minorenne*, di cui all'**art. 609 quater c.p.**, che nella forma tentata è punito con la stessa pena prevista dall'**art. 609 bis c.p.**

Si ritiene, inoltre, in conformità con il disposto della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (art. 22) del 25 ottobre 2007 (ratificata in Italia con legge n. 172/2012) di potere includere tra i reati esclusi dall'art. 131 bis c.p. anche i seguenti reati:

 - 1) il delitto di *prostituzione minorile*, di cui all'**art. 600 bis c.p.**, punito con la reclusione da due a otto anni, nella forma tentata di cui al c. 1, e con la reclusione da uno a sei anni, nella forma consumata di cui c. 1, e con la reclusione da uno a sei anni, nella forma consumata di cui al c. 2;
 - 2) il delitto di *corruzione di minorenne*, di cui all'**art. 609 quinquies c.p.**, punito con la reclusione da uno a cinque anni;
 - 3) il delitto di *adescamento di minorenni*, di cui all'**art. 609 undecies c.p.**, punito con la reclusione da uno a tre anni.
- "*Matrimonio forzato*" (art. 37 della Convenzione), al quale è riconducibile il delitto di *costrizione o induzione al matrimonio*, di cui all'**art. 558 bis c.p.**, punito con la reclusione da uno a cinque anni;
- "*Mutilazioni genitali femminili*" (art. 38 della Convenzione), riconducibile al delitto di *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* ex **art. 583 bis c.p.**, che prevede la pena detentiva inferiore nel minimo a due anni nell'ipotesi di realizzazione in forma tentata della fattispecie di cui al c. 1 (punita nel minimo con la reclusione di un anno e quattro mesi) e di realizzazione nella forma consumata e attenuata della fattispecie di cui al c. 2 (punita con la reclusione pari nel minimo a un anno);
- "*Aborto forzato*" (art. 39 della Convenzione), cui è riconducibile nel nostro ordinamento il delitto di *interruzione della gravidanza non consensuale*, di cui all'**art. 593 ter c.p.**, punito nella forma tentata con la reclusione pari nel minimo a un anno e quattro mesi.

In conformità al disposto dell'**art. 19, c. 5, legge n. 194/1978** sull'interruzione volontaria della gravidanza, deve ritenersi escluso dal campo di applicazione dell'**art. 131 bis c.p.** anche l'ipotesi di aborto praticato su donna minore degli anni diciotto o interdetta senza l'osservanza delle disposizioni di legge.

- “*Sterilizzazione forzata*” (art. 39 della Convenzione), riconducibile al delitto di *lesioni personali gravissime*, di cui all'**art. 583, c. 2, n. 3, c.p.** (perdita della capacità di procreare), che nella forma tentata è punito con la pena della reclusione pari nel minimo a due anni di reclusione (si tratta di un'ipotesi di tentativo di reato circostanziato, ammessa dalla giurisprudenza). Si ribadisce espressamente, inoltre, onde evitare possibili dubbi interpretativi, l'esclusione dell'applicabilità dell'**art. 131 bis c.p.** nei procedimenti per le lesioni personali dolose gravissime, già richiamate nel primo periodo del c. 2 della disposizione subito dopo l'inciso “conseguenze non volute”, che potrebbe far pensare a una limitazione dell'esclusione limitata ai soli fatti colposi.
- “*Molestie sessuali*” (art. 40 della Convenzione), cui può essere ricondotto il delitto di *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* di cui all'**art. 612 ter c.p.**, (c.d. *revenge porn*), punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Quanto al reato di *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.), il minimo edittale della reclusione fissato in tre anni e l'esclusione della configurabilità del tentativo, in ragione della natura abituale del delitto, secondo quanto si riconosce in giurisprudenza, non rendono necessario includere la fattispecie nell'elenco di cui al c. 2 dell'**art. 131 bis c.p.**

Oltre ai reati di cui alla Convenzione di Istanbul, vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'**art. 131 bis c.p.** i seguenti delitti, consumati o tentati:

- Delitti *in materia di stupefacenti* previsti dall'**art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309**, salvo che per i delitti di cui al c. 5 del medesimo articolo, che già rientrano nell'area di applicazione dell'**art. 131 bis c.p.** attualmente in vigore, in quanto puniti con pena massima inferiore ai cinque anni;
- Delitti *contro la pubblica amministrazione* di cui agli artt. **314, c. 1, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, c. 1, 320, 321, 322, 322 bis** (peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione);
- Delitto di *agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario* (art. **391 bis c.p.**);
- Delitti di *incendio e di incendio boschivo* (artt. **423, 423 bis c.p.**);
- Delitto di *pornografia minorile* (art. **600 ter, c. 1, c.p.**);
- Delitto di *tortura* (art. **613 bis c.p.**);
- Delitto di *rapina aggravata* (art. **628, c. 3, c.p.**);
- Delitto di *estorsione* (art. **629 c.p.**);
- Delitto di *usura* (art. **644 c.p.**);
- Delitti di *riciclaggio e reimpiego* (artt. **648 bis, 648 ter c.p.**);
- Delitti finanziari di cui agli artt. **184 e 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58** (*abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*).

In secondo luogo, viene espressamente inserita la “condotta susseguente al reato” tra i criteri di valutazione della particolare tenuità dell’offesa, prima considerata solo in via giurisprudenziale. In questo senso, rileverà il comportamento assunto dal soggetto agente nei confronti della vittima del reato in un momento successivo rispetto alla condotta criminosa tenuta dallo stesso.

Sul punto, si osserva come sia stata volutamente utilizzata una formula ampia, elastica e generale, capace di ricomprendere tutte le azioni positive compiute dal reo per attenuare, compensare, eliminare l’offesa e le relative conseguenze patite dalla vittima di reato.

A titolo esemplificativo, potranno rilevare positivamente restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, accesso a programmi di giustizia riparativa, etc.

b) Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 *ter* c.p.): questa causa di estinzione del reato opera quando l’autore di reato procedibile a querela, prima della sentenza definitiva di condanna:

- ponga in essere condotte riparatorie, capaci di riparare *interamente* il danno cagionato alla *vittima* dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento,
- elimini, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Questo istituto si differenzia *strutturalmente* da quello previsto dalla disciplina del giudice di pace: si tratta, contrariamente all’istituto già analizzato, di uno strumento privo di discrezionalità.

Parimenti a quanto avviene nelle materie di competenza del giudice di pace, la *persona offesa* assume un ruolo attivo in quanto deve essere sentita dal giudice prima della dichiarazione di estinzione del reato.

Vale, sul punto, osservare come la Riforma Cartabia abbia ampliato il catalogo dei reati punibili a querela dell’offeso, tra i quali ricordiamo:

- *Lesioni personali stradali gravi o gravissime* (art. 590 *bis*, c. 1, c.p.);
- *Lesioni personali lievi*, con malattia compresa tra 21 e 40 giorni (art. 582, c. 2, c.p.);
- *Sequestro di persona*, purché non commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità (art. 605 c.p.);
- *Violenza privata*, purché non commessa nei confronti di persona incapace per età o per infermità ovvero nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, con armi, da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte (art. 610 c.p. letto in combinato disposto con l’art. 339 c.p.);
- *Minaccia*, purché non sia fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339 c.p. ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (art. 612 c.p.);
- *Violazione di domicilio*, purché il fatto non sia commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (art. 614 c.p.);

- *Furto*, purché la persona offesa non sia incapace per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, nn. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e *7 bis* (art. 624 c.p.);
- *Truffa* (art. 640 c.p.).

In quest'ottica, risulterà, dunque fondamentale l'ausilio degli enti e delle associazioni a tutela delle vittime in una doppia direzione. Da un lato, le vittime dovranno essere assistite affinché sappiano che le loro istanze di tutela per essere soddisfatte dovranno essere portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria con atto formale; dall'altro lato, dovranno favorire percorsi riparativi autore/vittima che possano portare, da un lato, al soddisfacimento dei bisogni della vittima – e, dove possibile, sempre in un'ottica riparatoria, del reo – garantendo la riparazione dell'offesa senza, tuttavia, rinunciare a favorire una rapida composizione del procedimento penale sorto a seguito della querela esposta.

- c) **Sospensione del procedimento con messa alla prova**, da qui in avanti MAP (art. 168 *bis* ss. c.p.-art. 464 *bis* ss. c.p.p.): risponde sia ad esigenze di *deflazione processuale* sia ad esigenze di *ricomposizione tra autore e vittima del reato*. La concessione è subordinata, se la richiesta perviene durante la fase delle indagini preliminari, al *consenso* del Pubblico ministero.

La MAP ha introdotto per la prima volta nel procedimento penale “degli adulti” l'istituto della mediazione. L'imputato deve essere affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un *programma di trattamento* che comporta, tra l'altro:

- condotte volte a promuovere, ove possibile, la **mediazione** con la persona offesa;
- prestazione di **attività riparatorie**, quali l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e il risarcimento del danno;
- attività di **volontariato** di rilievo sociale;
- **lavoro di pubblica utilità**.

Il trattamento programmato non è una sanzione penale eseguibile coattivamente, ma rappresenta un'attività a cui l'imputato **aderisce spontaneamente**: può cessare con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprenderà il suo corso.

Diversamente dall'istituto presente nella disciplina processo minorile, la MAP è applicabile solo nei procedimenti per reati puniti, in astratto, con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, nonché per i reati previsti dall'art. 550, c. 2, c.p.p.

La persona offesa assume un duplice ruolo:

- nella fase processuale, viene sentita dal giudice che deve decidere sull'ammissione dell'imputato alla MAP;
- nella fase trattamentale, se lo desidera, può prendere parte alla mediazione con l'autore del reato.

Sebbene il procedimento penale degli adulti, quantomeno allo stato, dedichi meno spazio al momento conciliativo autore/vittima, compito dell'operatore sarà favorire ogniqualvolta ciò sia possibile, accompagnando la persona offesa nel percorso di riparazione, spiegando i benefici che dallo stesso possono derivare in termini emotivi, ancor prima che economici.

Rispetto all'accesso della persona offesa agli istituti considerati, è importante che

gli enti e le associazioni si facciano parte diligente nell'aiutare la vittima del reato a comprenderne la rilevanza riparatoria anche ai fini della ricomposizione del conflitto che oppone le parti e della loro ferita interiore.

I processi conciliativi, infatti, possono rispondere alle esigenze emotive della persona offesa, aiutandola a rimarginare la ferita causata dal reato, sostenendola nella ricostruzione dei sentimenti di autostima e tranquillità interiori, così superando il senso di colpa e di vergogna che può derivare dall'offesa subita. A tal fine sarà importante riconoscere la situazione di difficoltà della vittima, anche favorendo il riconoscimento della sua sofferenza da parte della collettività e delle Istituzioni. Solo così si potrà ricomporre il sentimento di rottura e favorire un rinnovato equilibrio psicologico, morale e relazionale. L'ascolto costituirà la chiave per accogliere il dramma vissuto dalla vittima, comprenderlo e accompagnarlo nella ricerca e nel ritrovamento della normalità.

In ogni caso, laddove non vi siano i presupposti oggettivi e/o soggettivi affinché il reo acceda ai succitati istituti di giustizia riparativa e allorquando lo stesso non abbia autonomamente provveduto alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, compito degli operatori sarà quello di aiutare la vittima affinché la stessa possa vedere risarcito il danno occorso. In tal senso, sarà utile valutare insieme alla persona offesa l'opportunità di costituirsi parte civile nel processo penale ovvero di attivare, a seguito dell'intervenuta condanna, un procedimento civile volto ad ottenere il risarcimento del danno patito.

Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, l'ambito applicativo della MAP è stato esteso. Dovrà, in tal senso, farsi riferimento alla nuova previsione dell'art. 550, c. 2, c.p.p. che ha ampliato il catalogo di fattispecie incriminatrici a cui può applicarsi la disciplina della citazione diretta a giudizio.

Inoltre, con il d.lgs. n. 150/2022 è stata prevista la possibilità che la MAP possa essere proposta direttamente dal Pubblico Ministero in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415 bis c.p.p.*

Vi è quindi un'anticipazione della possibilità di ricorrere alla MAP nella fase procedimentale anteriore al processo. Potrà così assicurarsi, accanto a un effetto meramente deflativo, un'anticipazione dei percorsi risocializzanti o riparatori.

9. Bibliografia essenziale di riferimento

Si segnalano, infine, in merito alla delicata e fondamentale *praxis* della tutela delle vittime di reato, le seguenti letture:

- Borgna E., *Le parole che ci salvano*, Einaudi, Torino, 2017.
- Bouchard M., *Vittime al bivio. Tra risentimenti e bisogni di riparazione*, Il melangolo, Genova, 2021.
- Curi U., *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Bollati Boringhieri, Torino, 2019.
- Fassone E., *Fine pena: ora*, Sellerio editore, Palermo, 2018.
- Galavotti C., *Approccio narrativo e servizio sociale*, Maggioli, Rimini, 2020.

- Mannozi G., Mancini R., *La giustizia accogliente*, Franco Angeli, Milano, 2022.
- Occhetta F., *La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione*, ed. Paoline, Roma, 2016.
- Pagano L., *Il direttore. Quarant'anni di lavoro in carcere*, Zolfo editore, Milano, 2020.
- Rosenberg M.B., *Le parole sono finestre oppure muri*, Esserci, Reggio Emilia, 2017.
- Scarpa R., *Lo stile dell'abuso. Violenza domestica e linguaggio*, Treccani, Roma, 2021.
- Siciliano G., *Di cuore e di coraggio: memorie di un direttore di carcere*, Rizzoli, Milano, 2020.
- Venturoli M., *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Jovene Editore, Napoli, 2015.